

Determinazione del Dirigente della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi

210 -6997/2019

N. emanazione - protocollo / anno

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 37-9077 DEL 4/3/2013 E S.M.I. - PROVVEDIMENTO DI RIESAME AI SENSI DELL'ART. 29 OCTIES COMMA 3 LETT. a) E b) DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

SOCIETÀ: AMIAT S.p.a.

SEDE LEGALE

e OPERATIVA:

Via Germagnano 50 – 10156 Torino

P.IVA: 07309150014

POS. n. 000784

Il Dirigente della Direzione

PREMESSO CHE:

▪ con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Torino n. 37-9077 del 4/3/2013 e s.m.i. è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) già rilasciata alla Società AMIAT S.p.a. e relativa all'installazione di Via Germagnano 50 nel Comune di Torino. Presso l'installazione la Società effettua diverse operazioni di gestione rifiuti, tra le quali il trattamento chimico fisico di rifiuti liquidi non pericolosi e lo stoccaggio e attività accessorie di rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi.

Come disposto dall'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., nella formulazione in allora vigente, la durata dell'AIA era limitata a 6 anni a decorrere dalla data di rilascio e pertanto siano al 4/3/2019.

In seguito all'entrata in vigore del D.lgs. 46/2014, l'istituto del rinnovo periodico richiesto dal gestore è stato sostituito da un riesame periodico dell'AIA disposto dall'Autorità Competente al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT (BATC) riferite all'attività principale dell'installazione;

- quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

▪ con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Torino n. 174-25210 del 18/7/2014, l'AIA è stata modificata relativamente ad alcuni aspetti non sostanziali: in particolare sono stati inseriti in AIA, quale attività connessa a quelle dell'installazione, i motori destinati al recupero energetico del biogas proveniente dal complesso di discariche in fase di gestione post chiusura di Basse di Stura;

▪ dal 1 gennaio 2015 la Provincia di Torino è stata sostituita, per effetto della L. 56/2014, dalla Città Metropolitana di Torino (nel seguito indicata per brevità come C.M.T.) che le è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni a decorrere da tale data;

▪ con successiva Determinazione Dirigenziale n. 150-25236 del 4/8/2015, l'AIA è stata aggiornata

relativamente alle tipologie dei rifiuti trattabili e ad alcuni punti di emissione. Da ultimo con Determinazione Dirigenziale n. 142-12582 del 14/5/2018, l'AIA è stata modificata introducendo l'attività di trito-vagliatura del Rifiuto Urbano Indifferenziato (RUI) da attivarsi in condizioni particolari legati all'indisponibilità del termovalorizzatore di Torino;

- in data 8/8/2018, con nota di prot. C.M.T. n. 94204, come disposto all'art. 29 *octies* comma 3 lett. b) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. così come modificato dal D.lgs. 46/2014, il Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale (ora sostituito dalla Direzione Scrivente) ha disposto l'avvio del riesame avente valenza di rinnovo periodico dell'AIA assegnando al gestore il termine di sessanta giorni per l'invio della documentazione a tale scopo necessaria;
- in data 17/8/2018 sono state pubblicate sulla Gazzetta dell'Unione Europea le Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BATC Best Available Techniques Conclusions) per il trattamento rifiuti;
- in data 4/10/2018 con note di prot. C.M.T. n. 111921, 111981, 111928 e 112070, AMIAT S.p.a. ha trasmesso la documentazione necessaria per il riesame dell'AIA così come richiesto con nota del 8/8/2018 di prot. C.M.T. n. 94204;
- con nota del 17/10/2018, di prot. C.M.T. n. 117734, è stata indetta una Conferenza dei Servizi in modalità sincrona per l'istruttoria della domanda di riesame la cui prima seduta è stata fissata per l'11/12/2018. Come emerge dal verbale della seduta, la Conferenza ha ritenuto necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa relativamente agli aspetti dettagliati nella nota del 19/12/2018 di prot. C.M.T. n. 143400. Per la trasmissione della documentazione integrativa è stato fissato il termine di 90 giorni a decorrere dalla data della comunicazione, fatte salve eventuali proroghe su richiesta motivata e preventiva da parte della Società. Con la medesima nota si è trasmesso ai convocati il verbale della seduta;
- in data 15/3/2019, con nota di prot. C.M.T. n. 24225, AMIAT S.p.a. ha trasmesso una richiesta di proroga del termine assegnato per l'invio della documentazione integrativa, motivata dalla necessità di approfondire con il Gestore del Servizio Idrico integrato alcuni aspetti relativi allo scarico proveniente dall'installazione;
- preso atto delle motivazioni addotte, in data 22/3/2019, con nota di prot. C.M.T. n. 26690, è stata concessa ad AMIAT una proroga per l'invio della documentazione integrativa sino al 19/4/2019;
- in data 18/4/2019, con nota di prot. C.M.T. n. 35654, AMIAT S.p.a. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza dei Servizi: alla documentazione integrativa la Società ha allegato una relazione sullo stato di applicazione delle BATC all'installazione;
- con nota del 15/5/2019 di prot. C.M.T. n. 42250, AMIAT S.p.a. ha chiesto l'introduzione di un nuovo limite in deroga per lo scarico in pubblica fognatura proveniente dall'installazione, chiedendo di discutere la proposta nel corso dell'iter per il riesame ancora in corso;
- con nota del 7/5/2019, di prot. C.M.T. n. 39677, è stata convocata la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi che si è tenuta in data 4/6/2019. Come emerge dal verbale della seduta, trasmesso ai convocati in data 10/6/2019 con nota di prot. C.M.T. n. 50620, la Conferenza si è

pronunciata all'unanimità a favore del rilascio del provvedimento di riesame, indicando specifiche prescrizioni e condizioni descritte in dettaglio nel seguito;

- con nota del 14/6/2019, la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'atmosfera ha trasmesso la propria memoria tecnica in materia di emissioni in atmosfera;
- con propria nota n. 25 S.A. del 17/6/2019, la SMAT S.p.a. ha trasmesso la memoria tecnica in materia di scarichi in pubblica fognatura per quanto di competenza.

CONSIDERATO CHE:

- dalla data di emanazione dell'ultimo provvedimento di rinnovo dell'AIA rilasciata alla Società AMIAT S.p.a. sono state pubblicate, in data 17/8/2018, le BATC (BAT Conclusions o Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili) ed il relativo BRef JRC110318 – BAT Reference Document for Waste Treatment. Come disposto all'art. 29 *octies* comma 3 lett. a) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorità Competente dispone il riesame dell'installazione entro quattro anni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea delle BATC;
- in data 8/8/2018, con nota di prot. C.M.T. n. 94204, l'Ente Scrivente ha disposto l'avvio del procedimento di riesame avente valenza di rinnovo periodico per l'installazione in oggetto: nella documentazione integrativa trasmessa a seguito della prima seduta di Conferenza dei Servizi AMIAT ha allegato una specifica relazione contenente lo stato di applicazione delle BATC all'installazione. Conseguentemente, come concordato con il gestore, il procedimento di cui il presente atto costituisce determinazione conclusiva, ha la duplice valenza di riesame per rinnovo periodico e per adeguamento alle BATC.
- L'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata attraverso l'indizione di apposita Conferenza dei Servizi condotta in modalità sincrona si è conclusa favorevolmente, facendo emergere gli elementi riassunti nel seguito.

Stato di applicazione delle BATC e BAT AELs applicabili all'installazione.

- L'attività svolta da AMIAT S.p.a. presso l'installazione di Via Germagnano 50 è ascrivibile alla categoria riportata al punto 5.3) lett. a) punto 2 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per quanto riguarda il trattamento chimico fisico di rifiuti liquidi non pericolosi con potenzialità superiore a 50 Mg/g ed alla categoria riportata 5.5) del medesimo allegato per quanto attiene l'attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi in quantità superiore a 50 Mg; le altre attività svolte presso il sito, descritte in dettaglio nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento, sono da considerarsi attività accessorie tecnicamente connesse a quelle principali di cui si è tenuto conto in fase istruttoria dal momento che possono influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
- dall'esame della documentazione trasmessa dalla Società, analizzata nell'ambito della Conferenza dei Servizi, è emerso che alcune delle BATC riferibili alle attività di gestione rifiuti svolte presso l'installazione sono parzialmente applicate. Nel seguito si riporta sinteticamente quanto emerso dal confronto con le BATC e, conseguentemente, nel presente provvedimento vengono elencate in dettaglio le modalità e le tempistiche previste per il relativo adeguamento nel rispetto delle scadenze fissate all'art. 29 *octies* comma 6 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

- per quanto riguarda le BATC generali da BAT 1 a BAT 5, la Società è in possesso per l'installazione in oggetto di un SGA certificato secondo la norma UNI EN ISO14001 che prevede specifiche procedure di preaccettazione, accettazione, tracciabilità e caratterizzazione dei rifiuti conferiti ed ha dotato l'impianto di presidi atti a ridurre i rischi derivanti dalla movimentazione e dal trasferimento dei rifiuti ;
- in merito alla BAT 6 relativa al monitoraggio dei principali parametri di processo e delle emissioni in acqua ed alla BAT 7 che descrive i parametri da monitorare e la relativa frequenza minima, nella valutazione del loro stato di applicazione occorre tenere conto di alcuni aspetti peculiari dello scarico indiretto che si origina dall'installazione.
 - Lo scarico indiretto recapitante in pubblica fognatura a gestione SMAT S.p.a. è posto a valle della vasca di omogeneizzazione in cui confluiscono lo scarico dell'impianto di trattamento chimico fisico ed il percolato proveniente dalla discarica di Basse di Stura, non più operativa. Lo scarico si compone, pertanto, di due contributi che devono essere entrambi monitorati in modo distinto dal punto di vista quali-quantitativo: i livelli di emissione associati alle BAT o altri livelli diversamente stabiliti devono essere rispettati, invece, al punto in cui l'emissione fuoriesce dall'installazione;
 - allo scarico sono applicabili i livelli di emissione associati alle BAT o BAT AELs riportati in tabella 6.2 delle BATC limitatamente a quelli previsti per il trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa. Tali BAT AELs possono tuttavia non essere applicati, come espressamente disposto dalla nota 2 della tabella già citata, nel caso in cui l'impianto di trattamento acque reflue posto a valle dello scarico abbatta gli inquinanti in questione e a condizione che ciò non determini un livello più elevato di inquinamento nell'ambiente. Dalle valutazioni istruttorie effettuate congiuntamente con il Gestore del Servizio Idrico Integrato è emerso che l'impianto di depurazione in cui recapita lo scarico è in grado di abbattere gli inquinanti da esso derivanti con una buona efficienza, pertanto la mancata applicazione dei BAT AELs non determinerà un maggiore inquinamento del corpo idrico recettore. Nel presente provvedimento devono, comunque, essere fissati livelli massimi di emissione allo scarico che sono stati stabiliti sulla base di quanto disposto dalla normativa nazionale vigente in materia: si ritiene, infatti, applicabile al caso di specie la tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. che individua specifici valori limite allo scarico in acque superficiali ed in pubblica fognatura, fatta salva la possibilità da parte del gestore della rete fognaria di stabilire valori meno restrittivi. In merito a quest'ultimo aspetto, la SMAT S.p.a. con la propria memoria tecnica ha individuato livelli di emissione specifici per l'installazione commisurati alle caratteristiche dello scarico ed alla capacità depurativa del proprio impianto di depurazione;
 - il monitoraggio periodico condotto da AMIAT in vigore dell'AIA mostra un andamento piuttosto stabile nel tempo a meno di fisiologiche fluttuazioni legate al tipo di attività svolte. La frequenza di monitoraggio può essere, quindi, ridotta rispetto a quella riportata in BAT 7 accogliendo la proposta di AMIAT di effettuare un monitoraggio con frequenza mensile. Per le sostanze che non sono mai state oggetto di valutazione e contemplate nella tabella di cui alla BAT 7, si ritiene necessaria l'effettuazione di almeno un'analisi rappresentativa del ciclo produttivo in modo tale da escludere la loro significatività nello scarico e poter applicare quanto disposto alla

nota 3 della BAT 7 ovvero che il monitoraggio si applica solo nel caso in cui la sostanza sia identificata come rilevante nello scarico. Nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) allegato al presente provvedimento sono riportati in dettaglio i parametri da rilevare e le relative frequenze di monitoraggio;

- presso l'installazione è autorizzato uno scaricatore di piena che si attiva al raggiungimento di una portata superiore a cinque volte la portata media ($5Q_m$) e recapita in corpo idrico superficiale (Torrente Stura). La fognatura afferente allo scaricatore è di tipo misto e raccoglie le acque reflue civili derivanti dalle attività svolte presso l'installazione e le acque meteoriche di seconda pioggia. Sono escluse dalla rete fognaria afferente allo scaricatore di piena le acque reflue industriali derivanti dall'impianto di trattamento e le acque meteoriche di prima pioggia derivanti da superfici scolanti così come definite dal Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i. (rif. Planimetria Generale reti dello stabilimento H1-2012.AIA.G). Nel corso dell'istruttoria sono state verificate le caratteristiche del manufatto e della rete fognaria ad esso afferente: si tratta di uno scarico che si attiva in condizioni straordinarie e che non deriva dalle attività di gestione rifiuti svolte presso l'installazione. Non sono, pertanto, applicabili allo scarico in argomento i BAT AELs individuati dal BRef di riferimento per le attività di gestione rifiuti, né sono applicabili altri limiti previsti dalla vigente normativa nazionale che sarebbero tra l'altro difficili da individuare e da verificare viste le condizioni di attivazione dello scarico in questione. Tuttavia, al fine di ridurre le immissioni in corpo idrico superficiale, si ritiene opportuno che AMIAT adotti un piano per la progressiva eliminazione dalla rete fognaria afferente allo sfioratore dei contributi diversi dalle acque di piazzale (ad es. scarichi civili) convogliandoli nella rete nera già a servizio dell'installazione, in occasione di interventi di rifacimento o riqualificazione delle aree dello stabilimento;

- per quanto riguarda le BAT da 8 a 16 relative alle emissioni in atmosfera l'istruttoria si è concentrata su due aspetti: la gestione delle emissioni convogliate in atmosfera e delle emissioni odorigene derivanti dalle lavorazioni effettuate che, vista la tipologia di alcuni dei rifiuti gestiti (rifiuti organici e indifferenziati), non possono essere escluse a priori.

- In merito alle emissioni convogliate presso l'installazione sono presenti numerosi punti di emissione, elencati in dettaglio nell'allegato, molti dei quali non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. o hanno caratteristiche tali da poter essere considerati trascurabili a fini emissivi. Le emissioni convogliate più rilevanti sono quelle derivanti dal capannone di trasferimento dei rifiuti urbani indifferenziati e della FORSU (Frazione Organica Rifiuto Solido Urbano) e quelle dei cogeneratori per il recupero energetico del biogas.

- le emissioni derivanti dall'area di trasferimento rifiuti sono convogliate attraverso tre rami di aspirazione: un sistema di bocchette a soffitto e due aspirazioni puntuali. Le emissioni provenienti dalle bocchette a soffitto sono attualmente convogliate ad uno *scrubber* a triplo stadio (acido, basico ed ossidativo) previo passaggio in due filtri a maniche, mentre quelle provenienti dalle aspirazioni puntuali sono convogliate direttamente allo *scrubber*. Per limitare il più possibile le emissioni diffuse da polveri principalmente nelle fasi di movimentazione del RUI e durante l'effettuazione delle operazioni di tritovagliatura, sebbene questa si configuri come un'operazione non ordinaria,

la Conferenza dei Servizi non ha ritenuto sufficiente la dotazione impiantistica attuale. Come adeguamento alle BATC dovrà essere previsto un potenziamento delle aspirazioni puntuali di cui è dotato il capannone di trasferimento rifiuti. Inoltre, per evitare l'intasamento dei corpi di riempimento dello *scrubber*, la Conferenza ha ritenuto necessario che anche le emissioni puntuali siano sottoposte a depolverazione prima del lavaggio: tale intervento costituisce un'azione migliorativa per garantire un funzionamento ottimale della torre di lavaggio e pertanto il rispetto dei limiti emissivi. Nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento sono riportate le tempistiche di adeguamento;

- su richiesta della Conferenza dei Servizi, AMIAT ha verificato l'idoneità dello *scrubber* esistente a gestire contemporaneamente l'aria aspirata dalla sezione di trasferimento dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti organici: da tale valutazione e dal confronto con le BATC è nata l'esigenza di potenziare il sistema di trattamento attraverso l'introduzione di un nuovo *scrubber*, a due stadi, cui convogliare le emissioni provenienti dall'area FORSU. Anche tale intervento costituisce un'azione migliorativa per limitare le emissioni, anche odorigene, provenienti dall'attività di trasferimento dei rifiuti ed è in linea con le finalità delle BAT di settore. Pur avendo adottato la soluzione di uno *scrubber* a doppio stadio, AMIAT ha proposto di far funzionare la torre di lavaggio senza reagenti, limitandone l'uso solo al caso in cui si rilevi in emissione un valore superiore al limite del parametro ammoniaca. Come emerge dal verbale della seduta conclusiva di Conferenza dei Servizi, questa proposta non è stata accolta: per il caso in esame, l'ammoniaca non è un parametro direttamente ed esclusivamente correlabile alle emissioni odorigene provenienti dalle attività di gestione rifiuti svolte presso l'installazione ed una modalità gestionale come quella proposta si ritiene difficilmente attuabile. Valutate le caratteristiche delle emissioni sulla base degli autocontrolli già disponibili e di quelle attese per le attività di prossima attivazione, si ritiene necessario che lo *scrubber* a servizio dell'area FORSU sia gestito sempre con i reagenti mentre per quello a servizio dell'area RUI l'utilizzo dei reagenti possa essere limitato alla sola fase di tritovagliatura, come peraltro già previsto dai provvedimenti autorizzativi pregressi. Inoltre, per garantire un elevato livello di protezione ambientale, visti gli approfondimenti condotti da AMIAT che hanno portato all'introduzione di un nuovo presidio di abbattimento emissioni, si ritiene necessario subordinare l'avvio dell'attività di gestione della FORSU all'avvenuta messa in esercizio del nuovo *scrubber*;

- a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 183/2017, le soglie di cui alla parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del D.lgs. 152/2006 (impianti e attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1) sono state modificate. Nello specifico il punto dd) comprende ora gli impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl di potenza termica nominale inferiore a 1 MW. In conseguenza delle modifiche normative intervenute, le caldaie ad uso misto (civile e tecnologico) presenti nell'installazione ed aventi una potenza termica nominale superiore a 1 MW sono soggette ad autorizzazione singolarmente: nel presente provvedimento sono, tra l'altro, stabiliti specifici controlli periodici dettagliati nel PMC.

▪ In merito alle emissioni odorigene, l'attuale provvedimento autorizzativo fissa un limite alle emissioni provenienti dal capannone di trasferimento RUI e FORSU per il parametro Unità

Odorimetriche pari a 250 OU_E/Nm³.

- Tale valore era stato inserito in un'ottica precauzionale e, in assenza di valori limite definiti a livello nazionale, sulla base di normativa regionale ritenuta utile riferimento. Nel corso di valutazioni specifiche su tale tematica, è emerso che tale valore limite non è coerente con i livelli emissivi provenienti dall'attività che, vista la tipologia dei rifiuti trattati, sono disomogenei e di difficile definizione senza disporre di un congruo numero di dati.

- Il BRef di riferimento non individua BAT AELs per il parametro OU_E/Nm³ applicabili all'attività oggetto di valutazione e non sono disponibili al momento valori limite di emissione stabiliti dalla normativa nazionale. In assenza di tali riferimenti, si ritiene di dover individuare dei limiti in concentrazione di alcune tra le sostanze che possono influire sull'impatto odorigeno e di prescrivere l'effettuazione di un monitoraggio periodico del parametro Unità Odorimetriche finalizzato ad individuare, se ritenuto necessario in funzione dei recettori sensibili dell'area di pertinenza dell'installazione, uno specifico limite autorizzativo anche per tale parametro. Tale percorso si ritiene in linea, tra l'altro, con quanto disposto all'art. 272 *bis* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e con quanto previsto dalla D.G.R. 13-4554 del 9/1/2017;

- la BATC 12 consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente nell'ambito del proprio sistema di gestione ambientale un piano di gestione degli odori (PGO) di cui sono elencati nella medesima BAT gli elementi costitutivi. L'applicazione della BAT è limitata ai casi in cui la presenza di molestie olfattive presso i recettori sia probabile e/o comprovata. Nel caso di specie non sono presenti agli atti segnalazioni di molestie olfattive riconducibili in via esclusiva all'attività dell'installazione in oggetto, è indubbio tuttavia che data la natura dei rifiuti gestiti e delle operazioni svolte la presenza di emissioni di odore non può essere esclusa a priori. L'individuazione delle fasi più critiche per l'impatto odorigeno dell'attività e l'adozione di azioni correttive codificate per limitarlo si ritengono un utile strumento gestionale per la prevenzione di eventuali fenomeni di disturbo, pertanto si ritiene necessario che in applicazione della BATC 12 AMIAT provveda a redigere il PGO e a renderlo parte integrante del proprio SGA nei termini assegnati con il presente provvedimento

Controlli ambientali e relazione di riferimento

▪ L'art. 29 *ter* comma 1 lett. m del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone che se l'attività di un'installazione comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, il gestore è tenuto a redigere una relazione di riferimento prima della messa in esercizio o in occasione del primo aggiornamento dell'AIA rilasciata. L'AMIAT S.p.a. ha effettuato lo screening secondo quanto previsto dal DM 272/2014 di cui si è preso atto con il provvedimento di aggiornamento n. 142-12582 del 14/5/2018. Dal documento emerge la non sussistenza dell'obbligo di redigere la relazione di riferimento in quanto pur essendo utilizzate sostanze pericolose pertinenti ai fini della valutazione in quantitativi superiori ai valori soglia riportati nel decreto, sono adottati idonei accorgimenti tecnici e gestionali per prevenire l'inquinamento delle matrici ambientali da parte di dette sostanze. Dal momento che non sono intervenute variazioni nel ciclo produttivo dell'installazione, si ritiene che quanto dichiarato da AMIAT e approvato con D.D. n. 142-12582 del

14/5/2018 sia ancora attuale e possa essere interamente confermato anche con il presente atto.

▪ L'art. 29 *sexies* comma 6 *bis* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone che l'AIA programmi specifici controlli sulla qualità delle acque sotterranee (almeno una volta ogni cinque anni) e per il suolo (almeno una volta ogni dieci anni) a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non possano essere fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli. Nel caso specifico si rileva che l'installazione è contenuta all'interno di un complesso di discariche in fase di gestione post chiusura già oggetto di valutazione della qualità delle acque sotterranee ai sensi della parte IV Titolo V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (bonifica dei siti inquinati). Questo elemento, abbinato alle valutazioni svolte dalla Società sul rischio di contaminazione e contenute nella relazione di *screening*, consente di poter derogare all'effettuazione di controlli periodici sulle acque sotterranee: tale matrice ambientale nell'areale di pertinenza dell'installazione è, infatti, già soggetta a specifici controlli. La gestione dei rifiuti liquidi e degli intermedi di processo avviene in strutture che sono soggette a periodiche verifiche di integrità e di tenuta: si ritiene che tali controlli costituiscano una modalità di verifica indiretta della qualità delle acque sotterranee e del suolo e che non sia necessario prevedere periodici controlli analitici. Nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) allegato al presente provvedimento sono fissate le periodicità per le verifiche suddette.

▪ Esiti dell'attività di controllo

L'ARPA ha effettuato l'ultimo controllo integrato dell'installazione nel corso dell'anno 2018 non rilevando criticità come emerge dalla relazione del 27/9/2018 di prot. ARPA n.83789. Sempre nel corso del 2018, ARPA ha effettuato una verifica del rispetto del limite in Unità Odorimetriche sul camino afferente al capannone di trasferimento rifiuti dalla quale è emerso il superamento dei limiti imposti: a seguito di tale superamento è stato emesso un provvedimento di diffida di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 280-21849 del 30/8/2018 alla quale AMIAT ha regolarmente ottemperato. Di quanto emerso, si è tenuto debitamente conto in fase istruttoria, convenendo nel merito quanto già esposto in precedenza.

▪ Modifiche proposte in sede di riesame

Con la documentazione di riesame AMIAT ha chiesto l'introduzione di alcune modifiche non sostanziali da apportare all'installazione giustificate da esigenze maturate nel corso della gestione operativa. Le modifiche sono state oggetto di valutazione da parte della Conferenza dei Servizi, le cui conclusioni sono nel seguito riportate, con riferimento alle singole modifiche comunicate.

- per quanto riguarda l'inserimento di nuovi CER nell'elenco di quelli conferibili nell'area RASP (Rifiuti Abbandonati sul Suolo Pubblico), la richiesta è motivata dal fatto che tali tipologie sono state rinvenute con frequenza sul territorio servito da AMIAT che, di conseguenza, ne chiede l'inserimento in autorizzazione per una loro gestione appropriata. Non sono stati, pertanto, rilevati elementi ostativi all'accoglimento della richiesta. Analoghe valutazioni possono svolgersi per la nuova tipologia di rifiuti richiesta per l'Area RD (Raccolte Differenziate);

- in merito alla possibilità di stoccare i rifiuti costituiti dalle terre di spazzamento in Area RD, si osserva che tale modalità operativa è stata richiesta da AMIAT limitatamente al caso in cui l'area interna al capannone sia utilizzata per l'attività di tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati.

Trattandosi di una situazione non ordinaria e limitata nel tempo si ritiene di poter accogliere la richiesta;

- per quanto riguarda la richiesta di stralciare la limitazione attualmente imposta in AIA sul CER 161002 che può essere trattato nel depuratore solo se riconducibile a acque di prima pioggia e ad acque di lavaggio dei cassonetti, la decisione della Conferenza dei Servizi può essere riassunta come segue. La limitazione oggetto di modifica era stata inserita in AIA per assicurare l'avvio a trattamento di rifiuti compatibili con il tipo di processo attuato che essendo chimico fisico non è efficace nei confronti di inquinanti organici che vengono più propriamente abbattuti da uno stadio biologico, assente nell'installazione di AMIAT. In fase istruttoria è stato, quindi, richiesto alla Società di verificare che le nuove tipologie di rifiuti che verrebbero conferiti a trattamento a seguito dello stralcio della limitazione siano compatibili con il processo attuato.

Le precisazioni di AMIAT, discusse nel corso della seduta del 4/6/2019, hanno evidenziato che l'impianto è caratterizzato da una buona capacità residua che garantirebbe idonei tempi di contatto ma non hanno fornito elementi di valutazione sugli inquinanti "trasparenti" al processo chimico fisico. Ciò premesso, effettuato il bilanciamento degli interessi coinvolti, dato atto che la motivazione per cui la limitazione è stata inserita è ancora attuale, si ritiene di poter fissare quale utile misura sostitutiva l'individuazione da parte di AMIAT di limiti in ingresso al tenore di inquinanti nei confronti dei quali il trattamento non è efficace, tenendo conto dei livelli di emissione che devono essere garantiti allo scarico in pubblica fognatura. Tale adempimento costituisce adeguamento alle BATC e dovrà essere attuato con le modalità individuate in allegato;

- in merito alla richiesta di modifica della durata del deposito dei rifiuti sanitari a rischio infettivo di cui al CER 180103* autorizzato limitatamente alle siringhe rinvenute sul suolo pubblico si rileva che attualmente l'AIA fissa il termine massimo di un mese, in deroga a quanto fissato dall'art. 8 del comma 3 lett.c) del D.P.R. 254/2003 in materia di gestione dei rifiuti sanitari, che stabilisce una durata del deposito di norma non superiore a cinque giorni, fatta salva la possibilità dell'ente autorizzante di stabilire una durata differente. In virtù di tale disposto normativo, la Scrivente ha fissato una durata massima del deposito pari ad un mese, anche tenendo conto di quanto disposto dal medesimo art. 8 comma 3 lett. a) che consente un'estensione della durata del deposito dei rifiuti sanitari a rischio infettivo presso il produttore pari a trenta giorni per quantitativi inferiori ai 200 litri. Non essendo intervenute variazioni alla normativa speciale di riferimento e ritenendosi ancora attuali le motivazioni che hanno portato ad individuare in trenta giorni in termine consono per l'avvio a smaltimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo, non si ritiene di poter accogliere la richiesta di AMIAT;

- per quanto riguarda la richiesta di poter stoccare i RAEE in cassoni coperti, si ritiene che tale modalità debba essere limitata a casi eccezionali e non possa rientrare nelle normali condizioni operative dell'impianto: ciò in ragione del fatto che il D.lgs. 49/2014 dispone che la movimentazione e lo stoccaggio avvenga al coperto per evitare il danneggiamento dei RAEE. Tale richiesta viene, pertanto, accolta solo parzialmente;

- in merito allo spostamento dell'area S9 destinata al lavaggio degli automezzi, non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento della richiesta di AMIAT prendendo atto dell'aggiornamento del

Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche già redatto ai sensi del Regolamento 1/R del 20/2/2006 e s.m.i. ed approvato con pregressi atti autorizzativi che è stato allegato alla documentazione di riesame.

Aspetti legati alla sicurezza del sito.

- Secondo quanto dichiarato dal gestore in fase istruttoria, l'installazione oggetto del presente provvedimento non è soggetta agli adempimenti previsti dal D.lgs. 105/2015 (artt. 13, 14 e 15) in materia di aziende a rischio di incidente rilevante. In merito si prende atto di quanto dichiarato e si rimanda alle valutazioni specifiche degli Enti competenti in materia.
- In merito agli aspetti legati alla prevenzione incendi, nel corso della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, AMIAT ha depositato l'elenco dei provvedimenti presentati al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011. Per le valutazioni di merito si rimanda al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per competenza.

RILEVATO che:

- la Conferenza dei Servizi appositamente indetta nell'ambito del riesame e condotta in modalità sincrona si è espressa all'unanimità a favore della conclusione positiva del procedimento. Si considera acquisito a norma di legge il parere favorevole incondizionato del Comune di Torino che, regolarmente convocato, non ha partecipato alla seduta né ha trasmesso valutazioni di merito;
- non sono state individuate da parte del Sindaco del Comune di Torino, sede dell'installazione, prescrizioni in materia igienico sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.L.S.;
- il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'istruttoria di riesame che sono risultati congrui;
- ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le attività di gestione rifiuti oggetto del presente provvedimento devono essere coperte da idonee garanzie finanziarie che devono essere prestate con le modalità individuate dalla D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.;
- alla data di rilascio del presente provvedimento di riesame la Società è in possesso per l'installazione in oggetto di un SGA certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, rinnovato in data 6/12/2017. Ciò rileva, oltre che alla verifica dello stato di applicazione delle BAT di cui si è ampiamente argomentato in narrativa, anche ai fini delle scadenze con cui sarà effettuato il riesame con valenza di rinnovo periodico disposto ai sensi dell'art. 29 *octies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che nel caso di specie verrà disposto decorsi dodici anni dalla data di emanazione del presente provvedimento;

RILEVATO inoltre che:

- il procedimento di riesame viene concluso nel rispetto dei termini previsti dall'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2009 e s.m.i., pari a 150 giorni a decorrere dalla data di avvio da parte dell'Autorità Competente al netto delle sospensioni previste dalla normativa vigente;
- il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche. Ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento ai procedimenti sopra indicati, non sono emerse situazioni anche potenziali di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;

▪ il presente provvedimento, in qualità di determinazione motivata di conclusione del procedimento prevista dal comma 6 *bis* della L. 241/90 e s.m.i., sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque chiamate a partecipare ma risultate assenti alla predetta Conferenza dei Servizi;

RITENUTO pertanto di:

- aggiornare, in esito al procedimento di riesame avviato con nota del 8/8/2018, di prot. C.M.T. n. 94204, l'AIA attualmente in capo alla Società AMIAT S.p.a., da ultimo rinnovata con D.D. n. 37-9077 del 4/3/2013 e s.m.i. e relativa all'installazione di Via Germagnano 50 a Torino;
- dare atto che, dall'esame dello stato di applicazione delle BAT Conclusions, sono necessari alcuni adeguamenti per quanto applicabile alle attività dell'installazione. Le modalità e le tempistiche di adeguamento e le prescrizioni nel transitorio sono dettagliate nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- accogliere in parte, per le motivazioni espone in narrativa, le richieste di modifica proposte da AMIAT S.p.a. in sede di riesame e dettagliate in premessa;
- stabilire che il presente provvedimento sostituisce, ai sensi dell'art. 29 *quater* comma 11 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., le autorizzazioni riportate in dettaglio al punto 4 del dispositivo;
- aggiornare, per le motivazioni espone in premessa, le condizioni e prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata elencate in dettaglio nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- stabilire i livelli di emissione dell'installazione per le varie matrici ambientali ed individuare le modalità di controllo di tali emissioni, la metodologia e la frequenza dello loro misurazione da parte del gestore (autocontrolli) e le modalità e la frequenza dei controlli programmati da parte di ARPA di cui all'art. 29 *decies* comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- individuare le modalità e la frequenza di comunicazione dei dati relativi alle emissioni dell'installazione anche ai fini della loro messa a disposizione del pubblico come disposto all'art. 29 *decies* comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- stabilire le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio dell'installazione richiamate nelle singole sezioni dell'allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione;

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo IIIbis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle

autorizzazioni in materia ambientale;

- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA:

1. di aggiornare, in esito al procedimento di riesame avviato con nota del 8/8/2018, di prot. C.M.T. n. 94204, l'AIA attualmente in capo alla Società AMIAT S.p.a., da ultimo rinnovata con D.D. n. 37-9077 del 4/3/2013 e relativa all'installazione di Via Germagnano 50 a Torino;
2. di dare atto che, dall'esame dello stato di applicazione delle BAT Conclusions, sono necessari alcuni adeguamenti per quanto applicabile alle attività dell'installazione. Le modalità e le tempistiche di adeguamento e le prescrizioni nel transitorio sono dettagliate nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di accogliere in parte le richieste di modifica proposte da AMIAT S.p.a. in sede di riesame e dettagliate in premessa;
4. di stabilire che il presente provvedimento sostituisce, ai sensi dell'art. 29 *quater* comma 11 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione all'esercizio dell'attività di trattamento chimico fisico di rifiuti speciali pericolosi di cui al **D9** dell'allegato B alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. prevista all'art. 208 del medesimo decreto;
 - autorizzazione all'esercizio dell'attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui ai punti **D15** ed **R13** degli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. prevista all'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Tale autorizzazione comprende anche l'esercizio di alcune attività accessorie di cui ai punti **D13** ed **R12** dei medesimi allegati;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue di sfioro della rete fognaria in corpo idrico recettore (Torrente Stura) ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista all'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.Il Piano di Prevenzione e Gestione della Acque Meteoriche redatto ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i., già approvato con l'AIA n. 28-122368 del 31/1/2007 e s.m.i. così come aggiornato con la documentazione di riesame e depositato agli atti della Scrivente è da intendersi interamente confermato anche con il presente provvedimento;
5. di aggiornare, per le motivazioni esposte in premessa, le condizioni e prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata elencate in dettaglio nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
6. di stabilire i livelli di emissione dell'installazione per le varie matrici ambientali ed individuare le modalità di controllo di tali emissioni, la metodologia e la frequenza dello loro misurazione da

parte del gestore (autocontrolli) e le modalità e la frequenza dei controlli programmati da parte di ARPA di cui all'art. 29 *decies* comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., riportate in dettaglio nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) allegato al presente provvedimento;

7. di individuare le modalità e le frequenza di comunicazione dei dati relativi alle emissioni dell'installazione anche ai fini della loro messa a disposizione del pubblico come disposto all'art. 29 *decies* comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

8. di stabilire le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio dell'installazione;

9. di disporre che, entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione, vengano prestate le garanzie finanziarie a copertura dell'attività di gestione rifiuti autorizzata con il presente provvedimento, con le modalità individuate dalla D.G.R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. sulla base dei quantitativi riportati nell'apposita sezione dell'allegato che costituisce parte integrante del presente atto;

10. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate al precedente punto 4: il presente provvedimento non esonera il gestore dall'obbligo di conseguire gli altri atti necessari per l'esercizio dell'attività autorizzata e dagli adempimenti previsti dalla vigente normativa ed alla stessa applicabile;

11. di stabilire che, in caso di violazioni alle prescrizioni riportate nella presente determinazione, si procederà all'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 29 *decies* comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ed altri previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge. In particolare è facoltà dell'Autorità Competente rivalutare le condizioni e prescrizioni riportate nel presente provvedimento qualora necessario;

12. di disporre che, ai sensi dell'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il riesame avente valenza di rinnovo periodico della presente autorizzazione sarà disposto dall'Autorità Competente decorsi dodici anni dall'ultimo riesame dell'AIA effettuato sull'intera installazione e, pertanto, entro dodici anni dalla data di emanazione del presente provvedimento. Sono fatte salve le altre fattispecie di riesame disciplinate al medesimo articolo.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

L'allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 26/06/2019

RM/rpg

Il Dirigente della Direzione
(Dott. Guglielmo FILIPPINI)

SEZIONE 1 – DESCRIZIONE DELL'INSTALLAZIONE

1.1) IMPIANTO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DI RIFIUTI LIQUIDI

1.1.1) DESCRIZIONE IMPIANTO

L'impianto di depurazione chimico fisico tratta le acque reflue provenienti dall'impianto dedicato alla gestione dei rifiuti urbani e ad alcune tipologie di rifiuti speciali non pericolosi. Esso è articolato essenzialmente in una linea di trattamento acque e in una linea fanghi. Si possono sinteticamente distinguere le seguenti sezioni (con riferimento alla relazione SF-IMP del luglio 2018 rev0).

- Ingresso e sollevamento

I reflui in ingresso all'impianto, conferiti tramite condotte o tramite automezzi, vengono immessi in una vasca interrata suddivisa a metà da un muro in cemento. Le due metà sono collegate tramite un apposito foro di decantazione. I reflui tracimano in una seconda vasca di sollevamento per il trasferimento alle successive sezioni di trattamento.

- Dissabbiatura e grigliatura

I trattamenti meccanici di grigliatura e dissabbiatura vengono condotti in un'unica sezione. I solidi grossolani sono trattenuti da un vaglio e durante il sollevamento lavati da ugelli per eliminare residui di sostanza organica. Nella parte superiore della griglia avviene la compattazione/disidratazione del residuo che viene poi avviato a smaltimento. Il liquido che attraversa la griglia giunge in una tramoggia dove si attua la sedimentazione delle sabbie e la flottazione dei solidi sospesi ottimizzata dall'insufflazione di aria.

- Accumulo ed equalizzazione

Attraverso l'impianto di dissabbiatura e sgrigliatura, il refluo viene pompato alla vasca di accumulo, dove viene omogeneizzato per equilibrare il carico in ingresso all'impianto di trattamento. Vicino al fabbricato è presente un serbatoio di accumulo, collocato in apposito bacino di contenimento, degli eventuali reflui in eccesso.

- Linea trattamenti chimici.

La linea di trattamento è composta delle seguenti strutture:

Vasca di reazione con cloruro ferrico (E6)

Nella vasca si effettua il dosaggio in continuo di FeCl_3 per favorire la coagulazione delle particelle in sospensione a pH basico. I fiocchi così formati si sedimentano e vengono separati dalla parte liquida. Il dosaggio del cloruro ferrico avviene in modo proporzionale alla portata del refluo attraverso la tubazione che collega l'impianto al serbatoio di stoccaggio del reagente;

Vasca di reazione con idrossido di calcio (E5)

Il refluo viene scaricato nell'attigua vasca di reazione dove viene addizionato con latte di calce preparato all'interno di una stazione automatica (5). Il dosaggio è controllato dal pH. In questa vasca avviene la precipitazione dei metalli sotto forma di idrossidi che si separano dalla fase liquida. Nella fase si separa anche una piccola quantità di sostanza organica che viene inglobata

nei fanghi e trascinata sul fondo.

Vasca di reazione con polielettrolita (E4)

Il refluo giunge alla vasca di reazione con il polielettrolita dove si completa l'aggregazione dei fiocchi di fango. Il polielettrolita viene preparato in una stazione semiautomatica e dosato in maniera proporzionale al quantitativo di refluo trattato.

Sedimentatore dinamico (CH)

Il refluo arriva in un serbatoio di cemento armato aperto a tronco di cono rovesciato parzialmente interrato per essere separato dai fanghi. Qui il liquido entra in un cilindro di calma posto intorno all'albero di rotazione per effettuare una prima rapida sedimentazione che si completa nella parte più ampia. I fanghi sono inviati in modo discontinuo alla relativa linea di trattamento mentre il liquido passa per stramazzo alla canalina di raccolta e prosegue il trattamento nella vasca di neutralizzazione.

Neutralizzazione (E9)

Il refluo è avviato alla vasca di neutralizzazione dove, tramite dosaggio di acido solforico, viene regolato il pH. L'acido solforico è stoccato in apposito serbatoio ed il dosaggio è regolato manualmente dall'operatore.

Filtrazione su quarzite (F1 e F2)

Il refluo, dopo correzione di pH, viene sottoposto a filtrazione su quarzite: un primo stadio su materiale più grossolano, un secondo stadio su materiale più fine. Il filtro viene sottoposto giornalmente a controlavaggio con ipoclorito di sodio stoccato in apposito serbatoio. I letti filtranti sono due ed operano in parallelo.

Scarico in vasca di rilancio (P3)

Il refluo depurato arriva per caduta in una vasca di rilancio e quindi pompato nella vasca di omogeneizzazione dove è miscelato con il percolato proveniente dal complesso di discariche in fase di gestione post chiusura di Basse di Stura.

-Linea fanghi

Questa sezione è adibita al condizionamento dei fanghi derivanti dai trattamenti chimici attraverso le seguenti apparecchiature.

Ispessitore statico (G9)

Il fango viene trasferito in modo discontinuo tramite pompa in un sedimentatore statico aperto per separare ulteriormente la frazione solida dalla frazione liquida. Al fango viene addizionata una piccola quantità di polielettrolita per la formazione di un materiale dotato di maggiore coesione.

Nastropressa (NP)

Il fango viene poi sottoposto a pressatura in un nastropressa: la frazione liquida è ricircolata in teso ad il fango è stoccato in un cassone scarrabile per il successivo avvio a smaltimento. Nel caso in cui si verificasse la temporanea indisponibilità del nastropressa, il fango può essere sottoposto a disidratazione in un apposito letto drenante. Anche in questo caso l'acqua viene ricircolata in testa all'impianto.

1.1.2) TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Le tipologie di rifiuti conferibili presso l'impianto sono esclusivamente quelle riportate nella tabella sottostante.

L'operazione di gestione rifiuti autorizzata, con riferimento all'Allegato B alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. è il seguente:

D9 - trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

CER	Descrizione
020705	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
161002	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161001 (<i>limitatamente ai reflui provenienti dalle vasche di prima pioggia e relativa rete di raccolta e alle acque di lavaggio dei contenitori stradali</i>) ¹
190599	rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente ai liquami provenienti da impianti gestiti da AMIAT</i>)
190703	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702
191308	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191307
200303	residui della pulizia stradale
200304	fanghi delle fosse settiche
200306	rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico

1.1.3) CAPACITÀ DI TRATTAMENTO

	Mg/g	Mg/anno	Capacità immagazzinamento (m ³)
Potenzialità Nominale	240	72.000	250
Potenzialità Trattamento rifiuti	106	32.000	122

Ai fini del calcolo delle garanzie finanziarie la capacità massima di immagazzinamento delle strutture che costituiscono l'impianto chimico-fisico è pari a **122 m³** corrispondenti a circa **122t** di rifiuti non pericolosi.

¹ La limitazione sui CER 161002 vale sino all'avvenuto adeguamento di cui alla successiva sezione 6.

1.2) IMPIANTO DI STOCCAGGIO RIFIUTI E OPERAZIONI ACCESSORIE

1.2.1) AREE DI STOCCAGGIO

- AREA STOCCAGGIO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (RUP)

Con riferimento alla planimetria CR3 allegata alla nota di prot. prov.le n. 607382/2012 del 1/08/2012.

L'area, impermeabilizzata con pavimentazione in calcestruzzo e recintata, è in parte coperta con una tettoia sotto la quale si trovano scaffali e contenitori. L'area sotto la tettoia è delimitata da canalette che convogliano eventuali sversamenti di rifiuti liquidi in un'apposita vasca di accumulo. I rifiuti sono collocati all'interno di fusti o contenitori a chiusura in plastica oppure in altro materiale idoneo e sono suddivisi per tipologia. Ogni scaffalatura è adibita allo stoccaggio di un solo tipo di rifiuto in modo da evitare il contatto accidentale tra rifiuti incompatibili.

- AREA STOCCAGGIO RACCOLTE DIFFERENZIATE (RD)

Con riferimento alla planimetria CR5 allegata alla nota di prot. prov.le n. 607382/2012 del 1/08/2012.

L'area è pavimentata con calcestruzzo impermeabilizzato ed è suddivisa mediante manufatti in calcestruzzo modulabili secondo le esigenze di stoccaggio. Ogni sottoarea viene adibita ad una sola tipologia di rifiuti: i materiali vengono stoccati in cumuli. Nell'area vengono stoccati RAEE, ingombranti, legno, plastica e rifiuti indifferenziati (*fino alla messa a punto dell'area RU di cui al punto successivo n.d.r.*)

- AREA STOCCAGGIO RIFIUTI ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO (RASP)

Con riferimento alla planimetria CR4 allegata alla nota di prot. prov.le n. 607382/2012 del 1/08/2012.

In quest'area vengono stoccati i rifiuti abbandonati sul suolo pubblico non smaltibili o trattabili presso gli impianti AMIAT e quelli prodotti dalle attività aziendali (come ad esempio quelle di manutenzione automezzi, stabili, produzione energia e attività di laboratorio chimico). Le attività di stoccaggio si svolgono su di un'area di sei campate disposte una accanto all'altra ricavate in vicinanza del magazzino utilizzato per il deposito di materiali vari. Il criterio di suddivisione dei rifiuti viene scelto in base alla compatibilità chimica delle sostanze. In particolare si adottano le seguenti modalità di stoccaggio:

- i rifiuti liquidi sono stoccati nella parte inferiore delle scaffalature;
- i rifiuti solidi vengono sistemati nella parte superiore delle scaffalature.

- AREA STOCCAGGIO RIFIUTI LEGNOSI (ECOL)

Con riferimento alla planimetria CR1 allegata alla nota di prot. prov.le n. 607382/2012 del 1/08/2012.

In tale area, inserita in una più vasta area che comprende la sezione Ecocentro, si effettua l'attività di stoccaggio dei materiali legnosi.

- AREA STOCCAGGIO BOMBOLE (BOMB)

Con riferimento alla planimetria CR2 allegata alla nota di prot. prov.le n. 607382/2012 del 1/08/2012.

L'area dedicata allo stoccaggio delle bombole è costituita da una platea in calcestruzzo impermeabilizzata su cui sono stati realizzati due capannoni chiusi, suddivisi in box di muratura con porte in alluminio ad apertura verso l'esterno. Nella medesima area sono depositate le bombole rinvenute sul suolo pubblico in attesa di ritiro da parte del distributore/proprietario che non sono rifiuti: tali beni vengono mantenuti distinti dai rifiuti che saranno avviati a smaltimento.

- AREA STOCCAGGIO FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI (FORSU)

L'area dedicata allo stoccaggio e all'attività di messa in riserva della FORSU è situata all'interno di un capannone chiuso, diviso in due parti da una parete divisoria interna di cui una adibita all'attività di messa in riserva della FORSU. Sulle aperture sono stati installati portoni ad impaccettamento rapido che consentono l'accesso dei mezzi di carico e scarico.

Alla data di emanazione del presente provvedimento l'AREA FORSU è destinata temporaneamente allo stoccaggio dei RAEE. L'utilizzo dell'area per lo stoccaggio della FORSU è subordinato alla realizzazione degli adeguamenti dell'impianto di trattamento aria di cui al successivo punto **6.1**).

- AREA STOCCAGGIO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (RUI)

Tale area è situata all'interno del capannone descritto al punto precedente, nella parte dell'edificio non occupata dall'attività di messa in riserva della FORSU. In tale settore sono stoccati i rifiuti urbani indifferenziati, i rifiuti dei mercati diversi dalla FORSU e, separatamente, le terre da spazzamento stradale. Nella medesima area è autorizzata l'attività di tritovagliatura dei RUI con le modalità gestionali riportate nella planimetria identificata con la sigla CR7 ed allegata alla comunicazione del 7/3/2018 di prot. C.M.T. n. 29586.

- ECOCENTRO

*Con riferimento alla planimetria **CR1** allegata alla nota di prot. prov.le n. 607382/2012 del 1/08/2012.*

Si tratta di un centro di raccolta come definito dal D.M. 8/4/2008 e soggetto alle prescrizioni e modalità di funzionamento previste dal medesimo decreto.

- ATTIVITA' DI SERVIZIO

Sono presenti all'interno dell'area occupata anche delle altre sezioni non utilizzate in modo diretto all'attività di gestione rifiuti. Si tratta di:

- **STRUTTURE PER LA MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEI MEZZI:**
 - Officina e carpenteria
 - Parcheggio mezzi, attrezzature ed autorimesse
 - Impianto di lavaggio mezzi
 - Impianto di distribuzione carburanti
- **LABORATORIO CHIMICO**
- **ALTRE ATTIVITA'**
 - uffici, magazzini, spogliatoi

1.2.2) TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Le tipologie di rifiuti conferibili presso l'impianto sono esclusivamente quelle riportate nella tabella sottostante.

Nelle colonne a destra della tabella è riportata la sigla identificativa dell'area di stoccaggio in base alla descrizione indicata al precedente punto 1.2.1).

Le operazioni di gestione rifiuti autorizzate, con riferimento agli Allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. sono le seguenti:

- **D15** – deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14;
- **R13** – messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 ad R12;
- **D13** - Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;
- **R12** - scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11.

Le operazioni **D13** ed **R12** si riferiscono alle operazioni accessorie allo stoccaggio quali la triturazione e vagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati, la riduzione volumetrica (triturazione, vagliatura e pressatura) e la miscelazione di rifiuti aventi le stesse caratteristiche di pericolo (miscelazione non in deroga) limitatamente alle tipologie riportate nella sottostante tabella. Le operazioni ammesse sono pertanto quelle per cui nella rispettiva colonna della tabella è riportata una "X".

CER	Descrizione	Operazione				Area di stoccaggio						
		R12	R13	D13	D15	RUP	RD	RASP	ECOL	BOMB	FORSU	RU
030101	scarti di corteccia e sughero	X	X	X	X				X			
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	X	X	X	X				X			
030199	rifiuti non specificati altrimenti		X		X				X			
050108	* altri catrami		X		X			X				
060404	* rifiuti contenenti mercurio		X		X			X				

CER	Descrizione	Operazione				Area di stoccaggio						
		R12	R13	D13	D15	RUP	RD	RASP	ECOL	BOMB	FORSU	RU
080111	* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose – <i>limitatamente a solventi e vernici non alogenati</i>		X		X			X				
080121	* residui di pittura o di sverniciatori – <i>limitatamente a solventi e vernici alogenati</i>		X		X			X				
080312	* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose		X		X			X				
080317	* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose		X		X			X				
080409	* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X		X			X				
110106	* acidi non specificati altrimenti		X		X			X				
110107	* basi di decappaggio		X		X			X				
110116	* resine a scambio ionico saturate o esaurite		X		X			X				
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi – <i>limitatamente a zeolite e allumina</i>		X		X			X				
120105	limatura e trucioli di materiali plastici		X		X			X				
120110	* oli sintetici per macchinari		X		X			X				
120112	* cere e grassi esauriti		X		X			X				
130104	* emulsioni clorurate		X		X			X				
130105	* emulsioni non clorate		X		X			X				
130111	* oli sintetici per circuiti idraulici		X		X			X				
130205	* oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati		X		X			X				
130306	* oli isolanti e termovetori minerali clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 130301		X		X			X				
150101	imballaggi di carta e cartone	X	X	X	X		X					
150102	imballaggi di plastica	X	X	X	X		X					
150103	imballaggi in legno	X	X	X	X		X		X			
150104	imballaggi metallici		X		X		X					
150107	imballaggi di vetro		X		X		X					
150110	* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze		X		X			X				

CER	Descrizione	Operazione				Area di stoccaggio						
		R12	R13	D13	D15	RUP	RD	RASP	ECOL	BOMB	FORSU	RU
150111	* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti		X		X					X		
150202	* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose		X		X			X				
160103	pneumatici fuori uso	X	X	X	X		X					
160107	* filtri dell'olio		X		X			X				
160114	* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose – <i>limitatamente a glicole</i>		X		X			X				
160116	serbatoi per gas liquefatto		X		X					X		
160211	* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC		X		X		X				X	
160213	* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212		X		X		X				X	
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213		X		X		X				X	
160215	* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso		X		X		X				X	
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215		X		X		X				X	
160303	* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose		X		X			X				
160304	* rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303		X		X			X				
160305	* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose – <i>limitatamente a catrame</i>		X		X			X				
160504	* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose – <i>limitatamente a bombole spray</i>		X		X			X				
160504	* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose - <i>limitatamente a bombole a gas compressi ed estintori ad idrocarburi alogenati</i>		X		X			X		X		
160505	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504 - <i>limitatamente a bombole a gas per uso domestico</i>		X		X					X		

CER	Descrizione	Operazione				Area di stoccaggio						
		R12	R13	D13	D15	RUP	RD	RASP	ECOL	BOMB	FORSU	RU
160506	* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio		X		X			X				
160601	* batterie al piombo		X		X			X				
160708	* rifiuti contenenti oli – <i>limitatamente a morchie oleose</i>		X		X			X				
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106		X		X		X					
170201	Legno	X	X	X	X				X			
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301		X		X			X				
170601	* materiali isolanti contenenti amianto – <i>limitatamente a eternit</i>		X		X			X				
170903	* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose		X		X			X				
180103	* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni – <i>limitatamente a siringhe</i>				X	X						
190904	carbone attivo esaurito		X		X			X				
190905	resine a scambio ionico saturate o esaurite		X		X			X				
191201	carta e cartone		X		X							
191202	metalli ferrosi		X		X		X					
191203	metalli non ferrosi		X		X		X					
191204	plastica e gomma	X	X	X	X		X					
191205	vetro		X		X		X					
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X	X	X	X		X		X			
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211		X		X		X		X			
200101	carta e cartone	X	X	X	X		X					
200102	Vetro		X		X		X					

CER	Descrizione	Operazione				Area di stoccaggio							
		R12	R13	D13	D15	RUP	RD	RASP	ECOL	BOMB	FORSU	RU	
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense		X		X		X					X	
200113	* Solventi		X		X			X					
200114	* Acidi		X		X			X					
200115	* Sostanze alcaline		X		X			X					
200117	* Prodotti fotochimici		X		X			X					
200119	* Pesticidi		X		X			X					
200121	* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio		X		X		X	X				X	
200123	* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi		X		X		X	X				X	
200125	oli e grassi commestibili – <i>limitatamente a oli e grassi vegetali</i>	X	X		X			X					
200126	* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125 – <i>limitatamente a grasso minerale</i>	X	X		X			X					
200127	* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose		X		X			X					
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 200127		X		X			X					
200129	* detergenti, contenenti sostanze pericolose		X		X			X					
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129		X		X			X					
200131	* medicinali citotossici e citostatici				X	X		X					
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131- <i>limitatamente a medicinali scaduti</i>				X	X		X					
200133	* batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie – <i>limitatamente a pile esauste</i>				X	X		X				X	
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133		X		X			X					
200135	* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi – <i>limitatamente a condensatori elettrici</i>		X		X		X	X				X	
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135		X		X		X	X				X	
200137	* legno, contenente sostanze pericolose	X	X	X	X			X					

CER	Descrizione	Operazione				Area di stoccaggio						
		R12	R13	D13	D15	RUP	RD	RASP	ECOL	BOMB	FORSU	RU
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 200137	X	X	X	X		X	X	X			
200139	Plastica	X	X	X	X		X	X				
200140	Metalli		X		X		X	X				
200201	rifiuti biodegradabili		X		X		X				X	
200301	rifiuti urbani non differenziati	X	X	X	X		X		X			X
200302	rifiuti dei mercati	X	X	X							X	X
200303	residui della pulizia stradale	X	X		X		X ²					X
200307	rifiuti ingombranti		X		X		X					
200399	rifiuti urbani non specificati altrimenti		X		X		X	X				

²Area di stoccaggio utilizzata solo in condizioni straordinarie previa comunicazione agli Enti di controllo.

1.2.3) CAPACITÀ DI STOCCAGGIO E POTENZIALITÀ DELL'INSTALLAZIONE

Le capacità e potenzialità dell'impianto sono quelle riportate nella tabella seguente:

Area dell'impianto	Potenzialità	Capacità di deposito/immagazzinamento	
		m ³	Mg
AREA STOCCAGGIO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (RUP)	==	600	152
AREA STOCCAGGIO RACCOLTE DIFFERENZIATE (RD)	==	7250	3333
AREA STOCCAGGIO RIFIUTI ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO (RASP)	==	400	228.5
AREA STOCCAGGIO RIFIUTI LEGNOSI (ECOL)	==	500	175
AREA STOCCAGGIO BOMBOLE (BOMB)	==	100	40
AREA STOCCAGGIO FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI (FORSU)	50.000 Mg/anno	800	400
AREA STOCCAGGIO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (RUI)	³ 153.000 Mg/anno	1600	960
TRITOVAGLIATURA RUI	800 Mg/g	== ⁴	==

Ai fini del calcolo delle garanzie finanziarie la capacità di immagazzinamento delle strutture adibite allo stoccaggio dei rifiuti nell'impianto sono pari a **11250m³** corrispondenti a circa **5288.5 t** di cui **391 t** di rifiuti pericolosi e **4897.5 t** di rifiuti non pericolosi.

³ La potenzialità indicata si riferisce al quantitativo complessivo di rifiuti autorizzati cioè ai rifiuti urbani indifferenziati, ai rifiuti dei mercati esclusa la FORSU ed alle terre di spazzamento.

⁴ I quantitativi massimi stoccabili nell'area durante l'effettuazione dell'attività di tritovagliatura sono quelli indicati alla riga precedente.

1.3) IMPIANTO DI RECUPERO ENERGETICO DEL BIOGAS DA DISCARICA “BASSE DI STURA”

1.3.1) DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO

Il recupero energetico del biogas avviene presso la centrale di produzione di energia che è costituita da:

- impianto denominato IAFR 968, costituito da due motori;
- impianto denominato IAFR 2619, costituito da quattro motori .

Gli elementi principali che costituiscono i gruppi motori sono:

- soffianti di alimentazione;
- gruppo pretrattamento gas;
- gruppi elettrogeni;
- dissipatori di calore;
- sistema di recupero del calore;
- sistema di trattamento dei fumi.

L’impianto di abbattimento fumi è costituito da:

- sistema di contenimento delle emissioni NO_x, costituito da un sistema di regolazione della combustione;
- sistema per la riduzione degli incombusti e del CO costituito da un post combustore rigenerativo dei fumi di scarico.

Sono presenti torce d’emergenza per garantire continuità nella combustione del biogas anche in caso di blocco parziale o totale dell’impianto di produzione di energia elettrica.

Sono, inoltre, autorizzati tre nuovi motori (Ejen_11, Ejen_12 e Ejen_13) non ancora installati alla data di emanazione del presente provvedimento.

1.3.2) TIPOLOGIE DI RIFIUTI

L’operazione di gestione rifiuti cui è sottoposto il biogas con riferimento all’allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. è:

R1 utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

Le tipologie di rifiuti autorizzate nella sezione di recupero energetico sono le seguenti:

CER	Descrizione
190699	Rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente a biogas da discarica</i>)

SEZIONE 2 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali dichiarati all'atto della presentazione della domanda di AIA e del rinnovo, in occasione dei successivi aggiornamenti ed in ultimo nell'ambito del procedimento di riesame cui si riferisce il presente provvedimento.

2.1) i rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle finalità riportate all'art. 177 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumore e odori;
- senza danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Ad integrazione di quanto già previsto dal gestore si dispone il rispetto di quanto specificato nel seguito.

PRESCRIZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

2.2) le tipologie di rifiuti per le quali è autorizzata l'attività di trattamento chimico fisico sono esclusivamente quelle elencate nella tabella contenuta al punto 1.1.2) della sezione 1 del presente allegato. Tali rifiuti possono essere trattati in impianto nei limiti della potenzialità massima autorizzata indicata al punto 1.1.3) della medesima sezione;

2.3) i rifiuti in ingresso all'impianto devono essere sottoposti alle procedure di preaccettazione, omologazione, accettazione facente parte dell'SGA aziendale. In particolare la procedura di omologazione dovrà contemplare l'analisi del tenore di inquinanti nei confronti dei quali il trattamento non è efficace: il tenore di tali inquinanti dovrà essere inferiore a quello stabilito sulla base della valutazione prescritta come adeguamento alle BAT al successivo punto 6.1). Nelle more dell'adeguamento, AMIAT dovrà comunque verificare sulla base della prassi operativa dell'impianto la trattabilità dei rifiuti conferiti;

2.4) tutte le strutture dell'impianto devono possedere i requisiti indicati negli elaborati tecnici allegati all'istanza ed alla documentazione sopra richiamata, devono essere adeguatamente mantenute e mantenute in efficienza;

2.5) le strutture dell'impianto, i serbatoi di stoccaggio dei rifiuti e dei reagenti e i contenitori destinati ai fanghi derivanti dall'attività esercitata devono essere identificati con apposite targhe, ben visibili per dimensione e collocazione;

2.6) le strutture destinate allo stoccaggio dei rifiuti devono essere riempite al massimo per il 90% del loro volume nominale e devono essere dotate di indicatori di livello e di dispositivi antitraboccamento;

2.7) deve essere effettuata sulle strutture e con le frequenze riportate nel PMC una verifica dello stato di integrità con modalità che possono prevedere controlli visivi e/o strumentali:

Le risultanze di dette verifiche devono essere riassunte in apposita relazione che attesti l'idoneità delle strutture, a firma di tecnico abilitato ed iscritto a competente Ordine o Collegio, da trasmettere secondo le modalità e le tempistiche riportate alla successiva sezione 7;

2.8) ciascuna stazione di pompaggio o travaso dei rifiuti all'impianto di trattamento, compreso il punto di immissione di reflui e rifiuti, deve essere dotata di un misuratore locale di portata: il misuratore deve essere dotato di un totalizzatore che consenta di verificare la quantità di rifiuti immessa nell'impianto nelle 24 ore. I dati relativi alle portate immesse ed ai quantitativi contabilizzati dai misuratori devono essere registrati su supporto cartaceo o su supporto informatizzato ed essere custoditi presso l'impianto a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo;

2.9) la strumentazione di cui al precedente punto deve essere mantenuta in efficienza e la sua funzionalità deve essere verificata tramite taratura con cadenza annuale. I certificati di taratura devono essere tenuti a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza presso l'installazione ;

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLO STOCCAGGIO DEI RIFIUTI

2.10) le tipologie di rifiuti per le quali è autorizzata l'attività di stoccaggio sono esclusivamente quelle elencate nella tabella contenuta al punto 1.2.2) della precedente sezione 1 ;

2.11) limitatamente alla sola area **RASP** è consentito lo stoccaggio eccezionale di tipologie di rifiuti diverse da quelle riportate in tabella, previa comunicazione alla Direzione in intestazione (per ogni singolo conferimento anche se per lo stesso CER) e nei limiti della capacità massima autorizzata. In funzione della frequenza di rinvenimento di tali rifiuti sul suolo pubblico e quindi di conferimento all'impianto, AMIAT dovrà richiedere l'aggiornamento dell'AIA nelle forme previste dalla normativa vigente;

2.12) la capacità massima di stoccaggio dell'impianto, distinta per ogni singola area, è quella riportata al punto 1.2.3) della precedente sezione 2;

2.13) le operazioni di gestione rifiuti autorizzate nell'ambito dell'attività di stoccaggio sono individuate al precedente punto 1.2.2). Le operazioni accessorie codificate come **R12** e **D13** sono limitate alle seguenti attività:

- pressatura per rifiuti costituiti da carta, cartone e plastica;
- triturazione, vagliatura e pressatura per rifiuti costituiti da legno e pneumatici fuori uso;
- triturazione e vagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati.

Tali attività non sono ammesse per rifiuti metallici, beni durevoli e vetro;

2.14) in caso di rifiuti costituiti da imballaggi, l'attività di triturazione/pressatura deve essere condotta su imballaggi vuoti. A tal fine si considera imballaggio vuoto un contenitore con un residuo di contenuto inferiore al 5% in peso;

2.15) i rifiuti da sottoporre a triturazione/pressatura devono essere attentamente controllati al fine di evitare il conferimento accidentale di componenti in grado di generare scoppi, esplosioni o incendi. In particolare non è ammessa la riduzione volumetrica di contenitori di gas in pressione o contenenti residui di tali sostanze;

2.16) la triturazione deve avvenire utilizzando apposite apparecchiature correttamente equipaggiate in modo da garantire la salute e sicurezza degli operatori e dotate di idonei presidi antincendio. Oltre ad ottemperare a quanto specificatamente disposto in materia dai Vigili del

Fuoco, gli apparecchi di triturazione devono essere dotati di sensori di temperatura e di un sistema di nebulizzazione di acqua (od altri mezzi estinguenti) per prevenire surriscaldamenti e ridurre il rischio incendio;

2.17) è ammessa la miscelazione di rifiuti costituiti da oli minerali usati tra loro (CER 200126*) e da oli e grassi commestibili tra loro (CER 200125). Tale attività è limitata a rifiuti pericolosi tra loro aventi la stessa caratteristica di pericolo e tra rifiuti non pericolosi tra loro, pertanto non si configura come miscelazione in deroga al divieto di cui all'art. 187 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Il codice che identifica tale operazione è **R12** se i rifiuti sono avviati a recupero o **D13** se avviati a smaltimento;

2.18) le aree di stoccaggio devono essere opportunamente individuate tramite cartelli o targhe recanti la sigla identificativa dell'area stessa con riferimento alla tabella riportata al precedente punto 1.2.1). Le aree devono, inoltre, essere individuate da apposita segnaletica a terra che ne delimiti le singole superfici, con riferimento alla descrizione riportata al precedente punto 1.2.1). Presso l'installazione deve sempre essere disponibile per la consultazione una planimetria aggiornata del sito;

2.19) le aree di stoccaggio interne al capannone devono essere svuotate dai rifiuti presenti al termine della giornata lavorativa, nelle normali condizioni di esercizio. A fine turno l'area deve essere pulita per asportare residui potenzialmente odorigeni. In relazione a particolari esigenze (ad es. e a titolo non esaustivo: problematiche nel trasporto, festività, fine settimana, ecc.) è consentito lo stoccaggio per un periodo di tempo non superiore a 72 ore, nei limiti della capacità massima autorizzata;

2.20) i contenitori mobili devono essere disposti in modo tale da garantire un'agevole ispezionabilità ed una sicura movimentazione: a tal fine deve essere mantenuta tra loro una distanza pari al passo d'uomo (60 cm). I contenitori impilabili non possono essere sovrapposti su più di tre file I contenitori di piccole dimensioni dovranno essere opportunamente raggruppati in modo da consentire l'individuazione di contenitori lesionati: in tal caso il passo d'uomo va mantenuto tra gruppi di contenitori;

2.21) i contenitori di cui sopra, o i gruppi di piccoli contenitori, devono essere contrassegnati da etichette o targhe indicanti la classificazione, lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti stessi, fatto salvo quanto espressamente disposto in materia di etichettatura dalla normativa vigente;

2.22) nell'attività di stoccaggio deve essere rispettata la compatibilità tra i rifiuti: i rifiuti di tipologia diversa devono essere immagazzinati in modo tale da evitare il reciproco contatto, onde escludere la formazione di prodotti esplosivi e/o infiammabili, aeriformi tossici ovvero lo sviluppo di quantità di calore tale da ingenerare pericolo per impianti, strutture e addetti;

PRESCRIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

2.23) i rifiuti sanitari conferiti in impianto devono essere gestiti nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 254/2003. Il conferimento di rifiuti sanitari a rischio infettivo di cui al codice CER **180103*** è autorizzato limitatamente a materiale costituito da siringhe rinvenute sul suolo pubblico. In

considerazione di tale limitazione, la durata del deposito preliminare in deroga a quanto fissato all'art. 8 del già citato D.P.R. è fissata in 30 giorni;

2.24) deve essere disponibile presso l'impianto un dispositivo di rilevazione della radioattività, anche portatile, che deve essere mantenuto in efficienza e regolarmente utilizzato per il controllo delle tipologie di rifiuti a rischio (ad. es. apparecchiature elettriche, metalli di varia origine, ecc). In caso di rinvenimento di sorgenti radioattive, la Società dovrà attenersi alle procedure previste dal "*Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rilevamento di sorgenti orfane sul territorio della Provincia di Torino*" emanato dalla Prefettura di Torino con atto n. 27035 del 1/7/2009. Devono, inoltre, essere effettuati i controlli radiometrici su rottami e materiali metallici secondo le modalità indicate nella D.G.R. n. 37-2766 del 18/10/2011;

2.25) in materia di gestione di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso si fa salvo il rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 49/2014. In caso di rinvenimento di sorgenti orfane vale quanto stabilito al precedente punto;

2.26) la gestione delle batterie, pile ed accumulatori deve avvenire nel rispetto dei disposti del D.Lgs. 49/2014 e s.m.i. ed in particolare:

- deve esserne garantita la protezione durante le operazioni di carico e scarico in modo tale da evitare il danneggiamento dei componenti che contengono liquidi o fluidi;
- non sono ammesse operazioni di disassemblaggio;
- i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze pericolose per l'ambiente o comprometterne il successivo recupero;
- presso l'impianto deve essere custodita una congrua quantità di sostanze assorbenti da utilizzare in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori, secondo quanto stabilito dal D.M. n. 20/2011;
- i contenitori destinati allo stoccaggio di pile e accumulatori devono essere realizzati in materiale anticorrosivo, avente adeguate proprietà di resistenza fisico meccanica, devono essere forniti di copertura e dotati di sistemi per la raccolta di eventuali liquidi fuoriusciti dagli accumulatori stessi. I contenitori stoccati all'aperto dovranno essere dotati di idonee coperture atte a proteggerli dalle acque meteoriche ed evitarne l'accumulo sul fondo;

2.27) nella gestione dei rifiuti contenenti PCB devono essere adottate le seguenti prescrizioni:

- devono essere movimentati con modalità tali da impedire ogni forma di contaminazione;
- devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a garantire un'adeguata protezione contro le perdite, anche di lieve entità, o spandimenti di liquami contenenti PCB;
- in caso di stoccaggio e movimentazione di rifiuti contenenti PCB devono essere adottate in generale le precauzioni e le cautele previste nella guida Tecnica 10-38 del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
- in caso di rifiuti contenenti PCB deve essere trasmessa alla Direzione in intestazione ed alla Regione Piemonte una comunicazione in cui vengono indicati gli impianti di destinazione dei rifiuti contenenti PCB autorizzati a riceverli. Nella suddetta comunicazione devono inoltre essere

indicate la tipologia e la quantità dei rifiuti in questione;

- i rifiuti contenenti PCB o da essi contaminati devono essere smaltiti entro 6 mesi dalla data di presa in carico presso l'impianto;

2.28) i rifiuti costituiti da oli usati devono essere gestiti nel rispetto di quanto disposto all'art. 216 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

2.29) i rifiuti contenenti amianto o da essi contaminati devono essere gestiti nel rispetto della normativa specifica in materia;

2.30) devono essere effettuate, con idonea frequenza, periodiche campagne di disinfestazione sulle aree destinate allo stoccaggio degli pneumatici, al fine di limitare la proliferazione di insetti e in particolare della specie "*Aedes albopictus*", cosiddetta zanzara tigre;

2.31) i rifiuti individuati con i codici CER 160504*, 160505, 200113, 200114, 200115, 200117, 200127* e 200128 devono essere mantenuti opportunamente confinati tramite idonee strutture e/o contenitori, prestando particolare attenzione alla prevenzione dei rischi incendio, scoppio ed esplosione;

2.32) l'altezza dei materiali stoccati in cumuli non deve superare i tre metri con uno sviluppo in pianta ed una collocazione tale da garantirne l'ispezionabilità ed un'agevole movimentazione;

2.33) i rifiuti legnosi devono essere stoccati in sicurezza in modo tale da evitare il pericolo incendi;

ATTIVITÀ DI TRITOVAGLIATURA DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

2.34) è autorizzata l'attività di tritovagliatura del RUI da attivarsi in condizioni straordinarie ed occasionalmente di criticità del sistema di gestione dei rifiuti urbani a servizio del territorio della Città Metropolitana di Torino, con le modalità gestionali riportate nella documentazione tecnica allegata alla comunicazione del 7/03/2018 di prot. C.M.T. n. 29586, così come successivamente integrata con nota del 23/04/2018 di prot. C.M.T. n. 50178;

2.35) l'attività consiste in un trattamento meccanico con la successiva suddivisione in due frazioni: è onere del gestore verificare la compatibilità del trattamento effettuato con la destinazione dei flussi di rifiuti da esso derivanti e l'ammissibilità degli stessi agli impianti di smaltimento finale, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa;

2.36) l'attivazione della tritovagliatura deve essere comunicata alla Direzione in intestazione, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune di Torino con un anticipo di almeno 48 ore, corrispondente al tempo dichiarato per l'allestimento dei macchinari;

2.37) per garantire la piena funzionalità dell'impianto di trattamento delle emissioni, il Gestore deve effettuare una manutenzione costante ed una verifica periodica dell'efficienza dei dispositivi per il dosaggio dei reagenti e della relativa strumentazione di controllo, fatto salvo quanto specificatamente disposto alla successiva sezione 4;

PRESCRIZIONI GENERALI

2.38) fatto salvo quanto espressamente previsto dal Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche approvato con D.D. n. 28-122368 del 31/1/2007 e così come modificato nell'ambito del presente procedimento, le operazioni di movimentazione e trattamento dei rifiuti devono avvenire in modo tale che sia assicurata la captazione, raccolta e trattamento di eventuali residui liquidi e

delle acque meteoriche di prima pioggia;

2.39) presso l'impianto devono essere presenti dispositivi antincendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente previsto in materia dai Vigili del Fuoco. La presente autorizzazione non esonera il gestore dagli obblighi previsti dal D.P.R. 151/2011 in materia di prevenzione incendi, qualora pertinenti all'attività svolta presso l'impianto;

2.40) deve essere mantenuta in efficienza l'impermeabilizzazione della pavimentazione, le canalette, il sistema di raccolta dei colaticci e delle acque meteoriche;

2.41) deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione. Deve inoltre essere consentito il prelievo di qualunque sostanza presente presso l'impianto;

2.42) in materia di rumore e vibrazioni il limite di immissione sonora deve essere inferiore al limite previsto per la classe acustica di appartenenza. Si fanno salvi gli eventuali provvedimenti adottati dal Comune di Torino al fine di ridurre ulteriormente le immissioni di rumore in ambiente esterno;

2.43) le prescrizioni contenute nel presente allegato non si applicano all'Area ECOCENTRO per la quale si rimanda integralmente a quanto previsto dal D.M. Ambiente 8 aprile 2008 e s.m.i.;

2.44) la presente autorizzazione, corredata di una copia di tutta la documentazione progettuale trasmessa, deve essere sempre custodita, anche in copia digitale o cartacea, presso il centro operativo di cui all'oggetto.

SEZIONE 3 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SCARICHI E GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE.

PUNTI DI SCARICO

3.1) Sono autorizzati i seguenti punti di scarico:

Punto di emissione sigla	Provenienza reflui	Recettore	Portata
PS_1	Impianto di trattamento chimico fisico (scarico parziale PSp_1)	Fognatura	791 m ³ /g
	Percolato di discarica		
	Acque di lavaggio mezzi, servizi igienici laboratorio, spogliatoi ecc.		
PS_2	Sfioro rete fognaria	Torrente Stura	342 ⁵ m ³ /h

3.2) Le acque meteoriche di prima e seconda pioggia non si configurano come scarichi: la loro immissione in corpo idrico recettore diretto (corpo idrico superficiale) o indiretto (fognatura) è autorizzata dall'approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque meteoriche redatto ai sensi del Regolamento 1/R del 20/2/2006 e s.m.i. approvato con la prima AIA e interamente confermato nel presente provvedimento.

LIMITI QUALITATIVI ALLO SCARICO

3.3) è fatto obbligo al gestore di rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati nel PMC, in cui sono individuati i BAT AEL e per i parametri per i quali le BATC non prevedono BAT AELs i livelli di emissione fissati dalla normativa nazionale (Tabella 3 allegato 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) eventualmente soggetti a deroga a norma di legge.

In tal caso le deroghe concesse dal gestore potranno essere modificate o revocate in relazione alle necessità del Gestore del Servizio Idrico Integrato di garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di scarichi di acque reflue urbane e smaltimento dei fanghi di depurazione. L'eventuale modifica di detti limiti sarà tempestivamente comunicata al Gestore da parte di SMAT S.p.a..

3.4) è vietato diluire gli scarichi per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo;

MONITORAGGIO DELLO SCARICO

3.5) il gestore dovrà effettuare il monitoraggio periodico dello scarico parziale dell'impianto chimico fisico (sigla Psp_1) prima della sua immissione nella vasca di omogeneizzazione con il percolato proveniente dalla discarica. Il monitoraggio, finalizzato alla verifica della capacità depurativa, dovrà essere condotto sui parametri e con le frequenze riportate nel PMC. Per il solo parametro Cromo Totale, lo scarico parziale dovrà rispettare il valore limite pari a 2 mg/l;

3.6) il gestore dovrà effettuare il monitoraggio periodico dello scarico finale proveniente

⁵ La portata indicata si riferisce a quella di attivazione dello sfioratore, corrispondente alle 5Q_m della portata afferente alla rete fognaria. Vedasi relazione tecnica del 15/7/1992 allegata alla documentazione di riesame.

dall'installazione identificato con la sigla PS_1 (composto dai contributi relativi agli scarichi parziali indicati in tabella) con le modalità e le frequenze riportate nel PMC;

3.7) gli autocontrolli periodici (sullo scarico finale PS_1 e sullo scarico parziale Psp_1) devono essere attuati con frequenza annuale sui parametri stabiliti nel PMC. La data di effettuazione degli autocontrolli deve essere comunicata ad ARPA Dipartimento di Torino ed alla SMAT S.p.a. con un anticipo di almeno 15 giorni al fine di programmare eventuali attività congiunte: l'autocontrollo annuale può essere effettuato in concomitanza del monitoraggio mensile dello scarico: in tal caso il monitoraggio mensile sarà sostituito dall'autocontrollo;

3.8) i dati relativi al monitoraggio periodico devono essere custoditi presso l'installazione. I dati relativi agli autocontrolli periodici devono essere trasmessi con le modalità e le tempistiche fissate alla successiva sezione 7;

3.9) i parametri per i quali la frequenza di monitoraggio nel PMC è fissata a tantum devono essere rilevati una sola volta per verificarne la significatività. In caso di concentrazioni superiori alla soglia di rilevabilità strumentale l'inquinante si considera significativo ed il monitoraggio dovrà essere attuato con le frequenze riportate nel PMC;

DISPOSITIVI DI CAMPIONAMENTO E SISTEMI DI MISURA

3.10) lo scarico finale delle acque reflue industriali identificato con la sigla PS_1 e lo scarico parziale dell'impianto chimico fisico identificato con la sigla PSp_1 devono essere campionabili. A tal fine è onere del gestore mantenere in efficienza il punto di prelievo dei campioni di controllo della qualità dello scarico: per il punto PS_1 il punto di campionamento deve essere l'ultimo accessibile prima dello scarico in rete fognaria, per il punto Psp_1 il punto di campionamento deve essere posizionato prima dell'immissione del refluo nella vasca di omogeneizzazione;

3.11) lo scarico finale PS_1 deve essere dotato di un misuratore di portata, installato sulla condotta di scarico prima dell'immissione in rete fognaria. Lo strumento deve essere sottoposto a taratura periodica con cadenza almeno annuale: i certificati di taratura, relativi agli ultimi 5 anni, devono essere custoditi presso l'installazione a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza ;

3.12) entro il 30/9/2019, AMIAT S.p.a. dovrà installare sul punto di scarico finale PS_1 un sistema di telecontrollo sul misuratore di portata a servizio dello scarico, avente caratteristiche da concordare preventivamente con SMAT S.p.a.;

PRESCRIZIONI GENERALI

3.13) deve essere consentito lo svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza compresa la SMAT S.p.a. che, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, è soggetto competente al controllo degli scarichi immessi in rete fognaria;

3.14) deve essere assicurata la presenza presso l'installazione di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi. Deve essere, inoltre, consentito il controllo del sistema sia per l'approvvigionamento idrico sia per lo scarico delle acque reflue, compreso il controllo dei misuratori e/o totalizzatori. Deve, inoltre, essere consentito il prelievo delle acque di scarico, anche parziale

3.15) non devono essere modificate le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi

quando sono iniziate e/o sono in corso le operazioni di controllo. AMIAT dovrà preventivamente comunicare, fatte salve situazioni non prevedibili, le variazioni o le modifiche del ciclo produttivo che comportino variazioni della rete fognaria intera allo stabilimento o che comportino la necessità di variare anche temporaneamente le caratteristiche quali-quantitative delle acque scaricate.

SCARICATORE DI PIENA

3.16) E' autorizzato lo scarico delle acque reflue provenienti dallo scaricatore di piena in corpo idrico superficiale Torrente Stura, sponda sinistra. Le caratteristiche del manufatto, della rete fognaria ad esso afferente e la portata di sfioro sono quelle riportate nella relazione tecnica allegata alla documentazione di riesame e trasmessa all'Autorità Competente per il rinnovo della concessione demaniale in data 15/6/2018;

3.17) lo scaricatore autorizzato con il presente provvedimento deve attivarsi esclusivamente quando portata, nei momenti di precipitazione meteorica di rilievo, supera di cinque volte la portata media in tempo secco della rete fognaria a cui è asservito calcolata sulla base degli utenti potenzialmente allacciati alla stessa;

3.18) deve essere assicurato il rispetto degli intendimenti tecnici e gestionali dichiarati nella documentazione che è stata prodotta nell'ambito del procedimento di riesame e nel corso dei precedenti procedimenti autorizzativi, con particolare riferimento agli utenti allacciati alla rete fognaria ed alle caratteristiche della stessa;

3.19) per migliorare le caratteristiche delle acque reflue scaricate nel Torrente Stura, in occasione degli interventi di manutenzione delle reti fognarie, degli edifici od altre strutture dell'installazione, AMIAT S.p.a. dovrà procedere alla dismissione dei rami di fognatura nera afferenti allo scolmatore al fine di restituire al corpo idrico unicamente acque meteoriche. Degli eventuali interventi di dismissione deve essere tenuta traccia presso l'installazione tenendo la relativa documentazione a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza;

3.20) devono essere attuati periodici interventi di manutenzione dello scaricatore in modo da assicurarne la funzionalità al raggiungimento delle condizioni di attivazione;

3.21) in caso di modifica delle caratteristiche della rete fognaria, tali da interferire in modo peggiorativo, sulle caratteristiche quali quantitative dello scarico, escluse quelle derivanti dagli interventi di manutenzione di cui al punto 3.19), AMIAT S.p.a. dovrà trasmettere apposita comunicazione alla scrivente Direzione con un anticipo di almeno trenta giorni.

GESTIONE ACQUE METEORICHE

3.22) è fatto salvo il rispetto di quanto contenuto nel Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche redatto ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i. e approvato con D.D. n. 28-122368 del 31/1/2007 così come aggiornato con la documentazione di riesame che si intende interamente richiamato nel presente provvedimento;

3.23) deve essere mantenuta una registrazione delle operazioni di pulizia dei disoleatori e delle operazioni di pulizia delle superfici scolanti, sia che siano effettuate a secco sia ad acqua;

3.24) il gestore dovrà rispettare il disciplinare di prevenzione presentato in ottemperanza ai disposti del Regolamento 1/R.

SEZIONE 4 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

4.1) Nella tabella che segue sono riportati i punti di emissione presenti presso l'installazione ed i relativi regimi autorizzativi.

Sigla Camino	Provenienza	Altezza (m)	Portata (Nm ³ /h)	Impianto di abbattimento
E001_dep	Depuratore linea acque – sfiato serbatoio acido solforico	Inquinanti trascurabili		
E002_dep	Depuratore linea acque – sfiato serbatoio cloruro ferrico			
E003_dep	Depuratore linea acque sfiato serbatoio ipoclorito di sodio			
E004_dep	Depuratore linea acque –sfiato silo idrossido di calce			
E005_dep	Sfiato serbatoio di polmonazione linea acque	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c. 1 lett. p		
E006_dep	Sfiato serbatoio percolato linea acque			
E007_cen	Centrale termica ad uso misto civile e tecnologico: caldaia di P _{tn} = 1285kW	n.d.	1300	-----
E008_cen	Centrale termica ad uso misto civile e tecnologico: caldaia di P _{tn} = 1285kW	n.d.	1300	-----
E009_cen	Centrale termica ad uso misto civile e tecnologico: caldaia di P _{tn} = 1285kW	n.d.	1300	-----
E010_cen	Centrale termica ad uso misto civile e tecnologico: caldaia di P _{tn} = 260kW	n.d.	260	-----
E011_lab	Laboratorio – cappa cespite 012/8685 (preparativa acidi)	Non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'allegato IV parte I lett. jj del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.		Filtro a carbone per acidi
E012_lab	Laboratorio – cappe cespite LAB02 (mulini)			Filtro a secco
E013_lab	Laboratorio – cappa cespite 315/2954 (prep. suoli e rifiuti)			Filtro a secco
E014_lab	Laboratorio – cappa cespite 012/8689 (preparativa solventi)			Filtro a carbone per solventi
E015_lab	Laboratorio – cappa cespite 012/8684(ASE)			Filtro a carbone per solventi
E016_lab	Laboratorio – aspirazione su stufa e muffola			-----
E017_lab	Laboratorio – aspirazione cespite 315/4376(ICP ottico)			-----
E018_lab	Laboratorio – aspirazione cespite 315/4293(GC TDC)			-----
E019_lab	Laboratorio – aspirazione cespite 315/4375(ICP MS)			-----

Sigla Camino	Provenienza	Altezza (m)	Portata (Nm ³ /h)	Impianto di abbattimento
E020_lab	Laboratorio- safety box grigio cespite 315/5205	Non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'allegato IV parte I lett. jj del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.		Filtro a carbone per solventi
E021_lab	Laboratorio – Safety box giallo cespite 012/8709			Filtro a carboni per acidi
E022_lab	Laboratorio – aspirazione cespite LAB 120(GC MS)			-----
E023_lab	Laboratorio – cappa cespite 012/8683 (mineralizzazione azoto totale)			Filtro a carbone per acidi e solventi
E024_lab	Laboratorio – aspirazione di emergenza locale laboratorio strumentale	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.		
E026_car E027_car	Officina carpenteria (gas di scarico)	Camini con emissioni dipendenti dalle condizioni previste dalla normativa nazionale per lo scarico dei veicoli		
da E028_off a E047_off	Officina (gas di scarico)			
E048_off	Sfiato fumi idropulitrice	Camino ad emissioni trascurabili		
E049_lav	Ricarica batterie presso officina	n.d.	n.d.	-----
E050bis_lav	Sfiato fumi idropulitrice	Camino ad emissioni trascurabili		
E051_imp	Capannone di stoccaggio RUI e terre di spazzamento, fase straordinaria di tritovagliatura RUI	16	60.000	2 filtri a maniche in parallelo +scrubber orizzontale tristadio a flussi incrociati
E052_imp	Area stoccaggio FORSU	16	35.000	Scrubber a due stadi acido + basico ossidativo
Ejen_03, Ejen_04, da Ejen_07 a Ejen_10	6 Motori a combustione interna alimentati a biogas da 1416 kW ciascuno	6	4500	Chiller per il biogas in entrata al sistema +LEANOX per gli NO _x e postcombustore CL.AIR per il CO in uscita
Ejen_11 ⁶ Ejen_12	2 Motori a combustione interna alimentati a biogas da 1416 kW ciascuno	6	4500	
Ejen_13 ⁷	1 Motore a combustione interna alimentato a biogas da 650 kW	6	2500	
Punti di emissione vari	Torçe di sicurezza, fiaccole, sfiati di compressori, sfiati condense	Camini ad emissioni trascurabili		

4.2) Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei livelli di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione;

⁶ I due motori non sono ancora stati installati alla data di emanazione del presente provvedimento.

⁷ Il motore non è ancora stato installato alla data di emanazione del presente provvedimento.

4.3) I livelli di emissione associati alle BAT (o BAT AELs) e gli altri livelli di emissione individuati nel quadro emissioni e poi richiamati nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) indicano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle attività oggetto del presente provvedimento.

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

4.4) L'esercizio e la manutenzione degli impianti di aspirazione e di trattamento delle emissioni devono garantire, nelle condizioni normali di funzionamento, il rispetto dei BAT AELS e dei livelli di emissione riportati nel PMC. A tal fine il gestore deve procedere all'effettuazione di manutenzioni periodiche al fine di mantenerli in efficienza;

4.5) gli impianti di aspirazione e di trattamento delle emissioni devono essere gestiti in modo tale da evitare emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle attività autorizzate.

PRESCRIZIONI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI IMPIANTI

Impianti a servizio del camino E051_imp (capannone RUI e terre di spazzamento) e del camino E52_imp (area trasferimento FORSU interna al capannone)

4.6) tutti⁸ gli effluenti aspirati dal capannone di stoccaggio RUI e terre di spazzamento, prima della loro emissione in atmosfera devono essere trattati tramite un depolveratore a secco ed abbattitore ad umido. Le aspirazioni devono essere parzializzabili all'occorrenza, tramite serrande di sezionamento e modulabili tramite *inverter*;

4.7) al fine di contenere le emissioni diffuse, anche odorigene, tutte le operazioni di gestione dei RUI e della FORSU devono essere effettuate all'interno del capannone, limitando il più possibile il tempo di stazionamento dei messi carichi all'esterno e l'apertura dei portoni di accesso i quali, compatibilmente con le esigenze dell'attività, devono essere mantenuti chiusi;

4.8) durante l'esercizio dell'attività di tritovagliatura dei RUI, l'abbattitore ad umido a servizio del camino E051_imp deve essere sempre esercito con l'impiego di reagenti (stadio basico a NaOH e stadio ossidativo con H₂O₂). Nelle altre fasi operative (stoccaggio e trasferimento RUI, mercatali e terre di spazzamento) è ammesso l'esercizio dello scrubber con sola acqua, salvo esigenze legate a partite di rifiuti particolarmente odorigene o da situazioni contingenti segnalate dagli Organi di Controllo e Vigilanza;

4.9) l'abbattitore ad umido a servizio del camino E052_imp⁹ deve essere sempre esercito nella configurazione gestionale che prevede l'impiego dei reagenti (stadio acido per H₂SO₄ e stadio basico per NaOH+ eventuale stadio ossidativo);

4.10) entrambi gli abbattitori ad umido devono essere dotati di misuratori di pH (e di potenziale redox per il camino E051_imp) delle soluzioni di lavaggio, di sistemi di dosaggio automatico dei

⁸ L'introduzione di un dispositivo di captazione polveri sulla linea di aspirazione puntuale all'interno del capannone RUI costituisce un adeguamento alle BAT. Nelle more dell'attuazione dell'adeguamento, fino alla scadenza fissata alla successiva 6 la configurazione impiantistica è quella risultante dalla planimetri allegata alla documentazione di riesame.

⁹ Il camino E052_imp non è esistente alla data di emanazione del presente provvedimento. La sua introduzione costituisce adeguamento alle BAT come riportato nella successiva sezione 6. L'effettivo inizio dell'attività di gestione della FORSU è subordinato a tale adeguamento.

reagenti e di un sistema di allarme che segnali eventuali interruzioni di funzionamento delle pompe di ricircolo e delle pompe di dosaggio. Devono essere annotati sul registro di cui al successivo punto 4.15), da tenere a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza, la sostituzione delle soluzioni di lavaggio, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e tutti i guasti intervenuti agli impianti ed alle relative strumentazioni di controllo;

4.11) il gestore deve verificare la piena funzionalità degli abbattitori ad umido a servizio dei camini E051_imp e E052_imp compresi i relativi sistemi di controllo ed allarme prima dell'avvio di ciascuna delle campagne di tritovagliatura dei RUI e prima dell'inizio dell'attività di gestione della FORSU nell'area asservita all'impianto di abbattimento E052_imp. Non è consentito lo svolgimento delle attività qualora le reti di aspirazione, gli impianti di abbattimento o i sistemi di controllo e di allarme installati sugli abbattitori (sonde di controllo del pH, potenziale redox, pompe di dosaggio reagenti, sensori di livello ecc.) presentino anomalie di funzionamento;

4.12) il gestore deve effettuare una verifica completa della funzionalità ventilatori e di tutti i componenti degli abbattitori ad umido (compresa la strumentazione di controllo e allarme) con adeguata frequenza tenendo conto anche delle indicazioni del fornitore;

4.13) il gestore deve dotare i filtri a maniche a servizio del camino E051_imp (esistenti e/o di futura introduzione), qualora non già esistenti entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, di pressostati differenziali collegati a dispositivi di allarme per monitorarne la funzionalità;

4.14) il gestore deve periodicamente verificare l'integrità e la funzionalità dei filtri a maniche a servizio del camino E051_imp mediante ispezioni visive ogni volta in cui i pressostati differenziali ed i relativi allarmi segnalino possibili anomalie ed in ogni caso con cadenza almeno annuale. L'esito di tali controlli e l'indicazione degli eventuali interventi manutentivi effettuati devono essere annotati sul registro di cui al successivo punto **4.15)**;

PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI GLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE.

4.15) Il gestore deve annotare gli interventi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (abbattitori ad umido, depolveratori a secco, adsorbitori a carboni), nonché la data ed il tipo degli interventi di manutenzione/controllo eseguiti sugli stessi e sulla relativa strumentazione di controllo su apposito registro, cartaceo o informatizzato, compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all'appendice 2 dell'allegato VI alla parte V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Il registro dovrà essere custodito presso l'installazione a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo;

4.16) la sigla identificativa di ciascun camino deve essere riportata sullo stesso. Devono essere, inoltre, garantite le condizioni di sicurezza per l'effettuazione dei campionamenti anche da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo nel rispetto dei disposti normativi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI E CONTROLLI ALLE EMISSIONI

4.17) la data di avviamento degli impianti nuovi nuovo (camino E052_imp, motori ecc.), deve essere comunicata alla Città Metropolitana di Torino, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al

Comune di Torino con un anticipo di almeno 15 giorni. La messa a regime dell'impianto deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di avviamento di cui sopra;

4.18) per gli adempimenti di cui all'art. 269 comma 6 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (autocontrolli iniziali), il gestore deve effettuare due rilevamenti delle emissioni degli impianti nuovi (camino E052_imp) in due giorni non consecutivi dei primi trenta giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio, per la determinazione di tutti i parametri riportati nel PMC e richiamati nel quadro emissioni allegato alla presente autorizzazione;

4.19) in occasione degli autocontrolli per il camino di nuova introduzione di cui al precedente punto, e comunque entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, il gestore deve effettuare il campionamento degli effluenti derivanti dai camini esistenti per i quali non erano stati fissati limiti di emissione e/o non erano stati prescritti autocontrolli limitatamente a quelli contrassegnati dalla lettera "I" nell'apposita sezione;

4.20) il rilevamento periodico degli effluenti gassosi provenienti da tutti i camini deve essere eseguito con la frequenza fissata nel PMC verificando tutti i camini ivi riportati nelle condizioni più gravose di esercizio. È consentito al gestore per motivate ragioni, produttive e/o meteorologiche, differire il termine stabilito, salvo espresso diniego dell'Ente in intestazione, previa comunicazione alla Città Metropolitana di Torino in cui dovrà essere indicata la data programmata per il nuovo campionamento;

4.21) il gestore deve comunicare con un anticipo di almeno 15 giorni alla Città Metropolitana di Torino e all'ARPA Dipartimento di Torino la data in cui intende effettuare gli autocontrolli iniziali e periodici delle emissioni;

4.22) il gestore deve trasmettere i risultati degli autocontrolli con le modalità indicate alla successiva sezione 7. Per la presentazione dei risultati il gestore deve utilizzare l'apposito modello CONTR.EM adottato dalla Provincia di Torino con D.G.P. n. 54-48399 del 29/12/2009 e scaricabile sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino;

4.23) per l'effettuazione dei campionamenti devono essere seguite le norme UNICHIM manuale 158/1988. I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nel PMC: metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso la metodica deve essere indicata nella presentazione dei risultati;

4.24) sulla base del combinato disposto dell'art. 272-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 13-4554 del 9/1/2017, al fine di valutare l'impatto odorigeno delle attività svolte e di individuare specifiche fonti o fasi operative particolarmente odorigene e affinché l'Autorità Competente disponga di tutti gli elementi necessari a definire, se possibile e necessario in relazione al contesto in cui l'impianto è ubicato, specifiche portate massime o concentrazioni massime di odori oltre che a specifiche misure di contenimento, il gestore dovrà effettuare almeno quattro campagne di monitoraggio all'anno per un arco temporale di due anni (8 campagna in tutto) sia sul camino E051_imp, sia sul camino E052_imp¹⁰ con le modalità riportate nel PMC. In caso di attivazione

¹⁰ Per il camino E052_imp le tempistiche indicate decorrono dalla data di avviamento di cui al precedente

della tritovagliatura, almeno una delle campagne annuali dovrà essere effettuata in tale situazione, per verificare l'impatto di tale attività sulle emissioni di odore.

4.25) I risultati delle campagne di monitoraggio dell'odore devono essere trasmesse all'Ente in intestazione ed all'ARPA Dipartimento di Torino entro sessanta giorni dalla data di conclusione dell'ultimo campionamento, allegando una relazione di valutazione dei risultati e proponendo se necessario e tecnicamente sostenibile possibili soluzioni tecnico impiantistiche finalizzate alla mitigazione degli impatti odorigeni derivanti dall'attività. Gli stessi dati dovranno essere trasmessi in occasione della relazione riepilogativa di cui alla sezione 7;

4.26) nei termini fissati alla successiva sezione 6, il gestore dovrà predisporre un Piano di Gestione dell'Odore (PGO) che includa tutti gli elementi riportati alla BATC12 del BRef Waste Treatment JRC113018 e pertanto:

- un protocollo contenente azioni e scadenze;
- un protocollo per il monitoraggio degli odori sulla base delle prescrizioni impartite con il presente atto;
- un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati ed in presenza di rimostranze;
- un programma di prevenzione e riduzione degli odori teso a identificare le fonti, caratterizzare i contributi delle varie fonti e attuare misure di prevenzione e riduzione.

Il PGO dovrà essere reso parte integrante dell'SGA aziendale.

punto 4.17). La prima rilevazione andrà effettuata in occasione degli autocontrolli iniziali.

SEZIONE 5 - CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO E SUCCESSIVE ALLA CHIUSURA DELL'ATTIVITÀ

5.1) Al verificarsi di eventi incidentali, malfunzionamenti e guasti degli impianti costituenti l'installazione e/o dei presidi di abbattimento delle emissioni nelle varie matrici ambientali (acqua, aria, suolo), il gestore deve darne tempestiva¹¹ comunicazione alla Direzione in intestazione, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Sindaco del Comune di Torino. La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:

- tipologia dell'evento e stima della sua gravità;
- accorgimenti tecnici e gestionali messi in atto per addivenire ad una sua tempestiva risoluzione per quanto tecnicamente possibile;
- indicazione delle ricadute stimate sulle emissioni dell'installazione nelle varie matrici a seguito dell'evento, con particolare riferimento al rispetto dei livelli di emissione stabiliti in AIA ed individuazione di autonome misure di salvaguardia necessarie per ripristinare la conformità a garantirla provvisoriamente.

5.2) Il gestore deve preventivamente analizzare i possibili eventi incidentali che possono interessare l'installazione attraverso la redazione di un apposito Piano di Emergenza Ambientale eventualmente integrando il Piano di Emergenza Interno che deve essere predisposto ai sensi dell'art. 26 bis della Legge 1 dicembre 2018 n. 132. Il piano, separatamente o integrato nel piano di emergenza interno, deve essere trasmesso alla Direzione in intestazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto. Nel piano devono essere indicate, oltre le principali situazioni di emergenza, anche le azioni da intraprendere e le comunicazioni da effettuare agli Enti competenti da coinvolgere per l'adozione di provvedimenti in materia igienico sanitaria o di protezione civile, fatto salvo quanto espressamente disposto dalla sopra citata norma di legge.

5.3) Il Piano di Emergenza di cui al precedente punto deve essere revisionato annualmente, a decorrere dalla data di trasmissione all'Ente scrivente, tenendo conto degli eventi che si sono verificati nel corso dell'anno precedente, dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei progressi tecnici legati alle misure da adottare in caso di incidenti, apportando le modifiche ed integrazioni necessarie per garantire un elevato livello di protezione ambientale.

5.4) In caso di anomalie di funzionamento o interruzioni di servizio degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera o delle linee di trattamento ad esse asservite tali da non permettere il rispetto dei livelli di emissione in atmosfera fissati nel PMC, il gestore ai sensi dell'art. 271 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. informa la Direzione in intestazione e l'ARPA Dipartimento di Torino entro e non oltre le otto ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e le relative tempistiche. Gli interventi devono essere adottati senza ritardo.

5.5) In caso di anomalie e malfunzionamenti degli impianti di trattamento rifiuti che non consentano il rispetto dei limiti fissati dal gestore della rete fognaria, il gestore deve

¹¹Ai fini del rispetto della presente prescrizione per tempestiva comunicazione si intende una comunicazione effettuata entro e non oltre 12 ore dall'evento, qualora non diversamente stabilito.

tempestivamente sospendere lo scarico e valutare con SMAT gli interventi da adottarsi per evitare ripercussioni sull'efficienza del depuratore consortile. Di tali interventi deve essere data tempestiva comunicazione alla Direzione Scrivente, a SMAT S.p.a. ed all'ARPA Dipartimento di Torino.

5.6) In caso di sversamenti di liquami, intermedi, sostanze e preparati impiegati nei processi il gestore deve adottare tutte le procedure volte a contenere al massimo le immissioni di inquinanti in ambiente, garantendo per quanto tecnicamente possibile l'assenza di fenomeni di inquinamento tali da peggiorare lo stato ambientale del sito di ubicazione dell'installazione. Dette procedure devono essere rese parte integrante del Piano di Emergenza di cui al precedente punto 5.2).

5.7) In caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere dato immediato avviso alla Direzione Scrivente e ad ARPA Dipartimento di Torino per predisporre congiuntamente gli interventi del caso.

5.8) In caso di cessazione dell'attività autorizzata, il gestore dovrà darne preventiva comunicazione via PEC (con un anticipo di almeno 60 giorni) alla Direzione in intestazione. In merito è fatto obbligo al gestore di provvedere all'allontanamento di tutti i materiali presenti in impianto, alla dismissione delle aree e delle strutture fisse e mobili presenti presso l'installazione, secondo un Piano di Dismissione recante indicazioni generali sulle macrocategorie di attività che verranno svolte al termine della vita operativa dell'installazione. Tale Piano di Dismissione deve essere aggiornato e trasmesso alla Direzione in intestazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto. Il crono programma contenente il dettaglio delle attività da svolgersi in fase di dismissione deve essere allegato, invece, alla comunicazione di preavviso di cessata attività.

5.9) L'ottemperanza alle prescrizioni impartite con il presente provvedimento non esonera il gestore dall'obbligo di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di bonifica dei siti contaminati di cui alla parte IV titolo V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

SEZIONE 6 – PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC) E ADEGUAMENTI ALLE BATC

6.1) ADEGUAMENTI ALLE BATC

Rif. BATC	Tecnica	Descrizione	Modalità di adeguamento	Attestazione adeguamento	Tempistiche di adeguamento	Prescrizioni nel transitorio
BAT 2 lett.a)	Predisporre e attuare procedure di caratterizzazione dei rifiuti	Garantire l' idoneità tecnica e giuridica delle operazioni di trattamento di un determinato rifiuto prima del suo arrivo all' impianto	Individuazione di concentrazioni limite massime per gli inquinanti nei confronti dei quali il trattamento non è efficace o è efficace solo in parte (ad es. a titolo non esaustivo BOD ₅ , Azoto Totale, Azoto Ammoniacale come NH ₄ ⁺ e, Fosforo come P, Fenoli a tali inquinanti potranno essere aggiunti se ritenuti significativi dal gestore altri parametri).	Invio di apposita relazione tecnica a CMT e ARPA	31/12/2019	Mantenimento della limitazione sulla provenienza dei rifiuti vedi sezione tabella sezione 1. A decorrere dalla data di adeguamento TUTTE le tipologie di rifiuti dovranno rispettare le concentrazioni limite fissate dal gestore in applicazione della BAT .
BAT12	Prevenire emissioni di odori	Predisporre attuare e riesaminare regolarmente nell'ambito del SGA un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi riportati alla BAT	Predisposizione del Piano di Gestione degli Odori con le modalità fissate dalla BAT 12. Aggiornamento dell' SGA aziendale.	Invio PGO a CMT e ARPA.	30/6/2020	Applicare le procedure gestionali già in essere e rispettare le prescrizioni riportate nel presente provvedimento per il contenimento delle emissioni odorigene

Rif. BATC	Tecnica	Descrizione	Modalità di adeguamento	Attestazione adeguamento	Tempistiche di adeguamento	Prescrizioni nel transitorio
BAT 14 lett. d)	Prevenire emissioni diffuse	Raccolta e invio delle emissioni a un adeguato sistema di abbattimento mediante un sistema di estrazione e/o aspirazione dell'aria in prossimità delle fonti di emissione	<p>Potenziamento delle aspirazioni puntuali all'interno del capannone di trasferimento RUI.</p> <p>Introduzione di un dispositivo di captazione polveri sulle linee di aspirazione a servizio dell'area RUI.</p> <p>Invio, preliminare alla realizzazione, di una relazione tecnica contenente i dati dimensionali e le caratteristiche delle nuove aspirazioni e dei nuovi dispositivi di intercettazione delle polveri a CMT ed ARPA.</p>	Invio relazione di fine lavori ad ARPA e C.M.T. e comunicazione messa in esercizio	31/12/2020	Applicare le procedure gestionali già in essere ed individuate in AIA per limitare le emissioni diffuse
			<p>Introduzione di nuovo impianto di abbattimento ad umido (<i>scrubber</i> triplo stadio) avente le caratteristiche descritte nella documentazione di riesame a servizio dell'area di trasferimento FORSU</p>	Invio relazione di fine lavori ad ARPA e C.M.T. e comunicazione messa in esercizio	31/12/2020	L'attività di gestione della FORSU è subordinata alla realizzazione e relativa messa in esercizio del nuovo impianto di trattamento emissioni.

6. 2) PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC)

Le emissioni provenienti dall'installazione devono essere monitorate con le modalità e le frequenze riportate nella tabella che segue dove sono altresì riportati i livelli massimi di emissione associati alle BAT (BAT AELs) o i livelli di emissioni stabiliti ai sensi della vigente normativa per parametri ritenuti comunque significativi e per i quali non sono fissati BAT AELs.

I livelli massimi di emissione e i BAT AELs corrispondono ai valori limite che non devono essere superati in condizione di normale esercizio dell'installazione. Per le condizioni diverse dal normale esercizio vale quanto stabilito nella specifica sezione. Se il BAT AEL o i livelli di emissione corrisponde ad un specifico adeguamento nelle ultime due colonne a destra sono riportati la data di decorrenza ed i livelli di emissione da garantire nel transitorio. Le metodiche indicate nel PMC sono quelle riportate nelle BATC. In caso di assenza di indicazione della metodica N.D. nella colonna "Norma/e" nella restituzione dei risultati deve essere riportato anche il metodo analitico di riferimento. In assenza di norme EN, possono essere impiegate norme ISO o norme nazionali diverse da quelle indicate purché assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.

6.2.1) CONTROLLI AMBIENTALI

Matrice	Rif. Prescrizione	Punto di monitoraggio	Parametro	Norma/e	Frequenza minima di monitoraggio	BAT AEL o livello di emissione		Decorrenza	Livello di emissione nel transitorio	
						(mg/Nm ³)	kg/h		(mg/Nm ³)	kg/h
Aria	4.18) 4.19)	E007_cen ¹²	Velocità e portata	UNI 10169	I+T ¹³	-----		Immediata	-----	
			Polveri	EN 13284	N	5		Immediata	-----	
			CO	UNI EN 15058 ISO 12039	I+T	100		Immediata	-----	
			NO _x come NO ₂	UNI EN 10878 UNI EN 14792	I+T	80		Immediata	-----	

¹² I parametri sono riferiti ai fumi secchi e ad un contenuto volumetrico di ossigeno pari al 3% a zero gradi e 0.101 MPa

¹³ I= iniziale T= Triennale A =Annuale S = Semestrale

Matrice	Rif. Prescrizione	Punto di monitoraggio	Parametro	Norma/e	Frequenza minima di monitoraggio	BAT AEL o livello di emissione		Decorrenza	Livello di emissione nel transitorio	
						(mg/Nm ³)	kg/h		(mg/Nm ³)	kg/h
Aria	4.18) 4.19)	E008_cen	Velocità e portata	UNI 10169	I+T	-----	-----	Immediata	-----	-----
			Polveri	EN 13284	N	5	-----	Immediata	-----	-----
			CO	UNI EN 15058 ISO 12039	I+T	100	-----	Immediata	-----	-----
			NO _x come NO ₂	UNI EN 10878 UNI EN 14792	I+T	80	-----	Immediata	-----	-----
		E009_cen	Velocità e portata	UNI 10169	I+T	-----	-----	Immediata	-----	-----
			Polveri	EN 13284	N	5	-----	Immediata	-----	-----
			CO	UNI EN 15058 ISO 12039	I+T	100	-----	Immediata	-----	-----
			NO _x come NO ₂	UNI EN 10878 UNI EN 14792	I+T	80	-----	Immediata	-----	-----
		E010_cen	Velocità e portata	UNI 10169	I+T	-----	-----	Immediata	-----	-----
			Polveri	EN 13284	N	5	-----	Immediata	-----	-----
			CO	UNI EN 15058 ISO 12039	I+T	100	-----	Immediata	-----	-----
			NO _x come NO ₂	UNI EN 10878 UNI EN 14792	I+T	80	-----	Immediata	-----	-----

Matrice	Rif. Prescrizione	Punto di monitoraggio	Parametro	Norma/e	Frequenza minima di monitoraggio	BAT AEL o livello di emissione		Decorrenza	Livello di emissione nel transitorio	
						(mg/Nm ³)	kg/h		(mg/Nm ³)	kg/
Aria	4.18) 4.19)	E049_lav	H ₂ SO ₄	n.d.	-----	2	----	-----	----	----
		E051_imp	Velocità e portata	UNI 10169	I+A	-----	-----	Immediata	-----	-----
			Polveri	EN 13284	I+A	5	0,3	Immediata	-----	-----
			TVOC	EN12619	I+A	20	1,2	31/1/2021	50	3
			NH ₃	UNICHIM 632	I+A	15	1,2	Immediata	-----	-----
			Composti Sulfurici come H ₂ S	n.d.	I+A	5	0,3	Immediata	-----	-----
			Unità Odorimetriche (O _{uE} /Nm ³)	En 13725	I+ trimestrali	-----	-----	Immediata	-----	-----
		E052_imp	Velocità e portata	UNI 10169	I+A	-----	-----	Da avviamento	-----	-----
			Polveri	EN 13284	I+A	5	0,175	Da avviamento	-----	-----
			TVOC	EN12619	I+A	20	0,7	31/1/2021	50	1,75
			NH ₃	UNICHIM 632	I+A	15	0,525	Da avviamento	-----	-----
			Composti Sulfurici come H ₂ S	n.d.	I+A	5	0,175	Da avviamento	-----	-----
			Unità Odorimetriche (O _{uE} /Nm ³)	EN 13725	I+ trimestrali	-----	-----	Da avviamento	-----	-----

Matrice	Rif. Prescrizione	Punto di monitoraggio	Parametro	Norma/e	Frequenza minima di monitoraggio	BAT AEL o livello di emissione		Decorrenza	Livello di emissione nel transitorio	
						(mg/Nm ³)	kg/h		(mg/Nm ³)	kg/
		Ejen_03 Ejen_04 Da Ejen_07 A Ejen_10	Polveri	EN 13284	T	10	0,045	Immediata	-----	-----
			CO	UNI EN 15058 ISO 12039	T	500	2,250	Immediata	----	----
			NO _x come NO ₂	UNI EN 10878 UNI EN 14792	T	450	2,025	Immediata	----	----
			HCl	EN 1911	T	10	0,045	Immediata	----	-----
			HF	UNI 10787	T	2	0,010	Immediata	-----	-----
			TVOC	EN12619	T	150	0,675	Immediata	-----	-----
		Ejen_11 Ejen_12	Polveri	EN 13284	T	10	0,045	Immediata	-----	-----
			CO	UNI EN 15058 ISO 12039	I+T	500	2,250	Immediata	----	-----
			NO _x come NO ₂	UNI EN 10878 UNI EN 14792	I+T	450	2,025	Immediata	-----	-----
			HCl	EN 1911	I+T	10	0,045	Immediata	----	-----
			HF	UNI 10787	I+T	2	0,010	Immediata	-----	-----
			TVOC	EN12619	I+T	150	0,675	Immediata	-----	-----
		Ejen_13	Polveri	EN 13284	I+T	10	0,025	Immediata	-----	-----
			CO	UNI EN 15058 ISO 12039	I+T	500	1,250	Immediata	----	-----

Matrice	Rif. Prescrizione	Punto di monitoraggio	Parametro	Norma/e	Frequenza minima di monitoraggio	BAT AEL o livello di emissione		Decorrenza	Livello di emissione nel transitorio	
						(mg/Nm ³)	kg/h		(mg/Nm ³)	kg/
		Ejen_13	NO _x come NO ₂	UNI EN 10878 UNI EN 14792	I+T	450	1,120	Immediata	-----	-----
			HCl	EN 1911	I+T	10	0,050	Immediata	----	-----
			HF	UNI 10787	I+T	2	0,005	Immediata	-----	-----
			TVOC	EN12619	I+T	150	0,375	Immediata	-----	-----

Matrice	Rif. Prescrizione	Punto di monitoraggio	Parametro	Norma/e	Frequenza minima di monitoraggio	BAT AEL (mg/l)	Decorrenza	Livello di emissione (mg/l)
Acqua	3.5) 3.6)	PSP_1	AOX	EN ISI 9562	mensile	I BAT AELs non sono applicabili monitoraggio di processo	Immediata	-----
			BTEX	EN ISO 15680	una tantum		Immediata	-----
			COD	n.d.	mensile		Immediata	-----
		PS_1	Cianuro libero	EN ISO 14403-1-2	una tantum		Immediata	-----
			HOI		mensile		Immediata	-----
			PFOA	n.d.	una tantum		Immediata	-----
			PFOS				Immediata	-----

Matrice	Rif. Prescrizione	Punto di monitoraggio	Parametro	Norma/e	Frequenza minima di monitoraggio	BAT AEL (mg/l)	Decorrenza	Livello di emissione (mg/l)
Acqua	3.5) 3.6)	PSp_1 PS_1	Metalli (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Mn)	EN ISO 11885 EN ISO 17294-2 EN ISO 15586	mensile	I BAT AELs non sono applicati monitoraggio di processo	immediata	-----
			Cromo esavalente	EN ISO 10304-3 EN ISO 23913	mensile		immediata	-----
			Mercurio	EN ISO 17852 EN ISO 12846	mensile		immediata	-----
		PSp_1	Cromo Totale	n.d.	mensile		immediata	2
		PS_1						4

Matrice	Rif. Prescrizione	Punto di autocontrollo	Parametro	Norma/e	Frequenza minima di autocontrollo	BAT AEL (mg/l)	Decorrenza	Livello di emissione (mg/l)
Acqua	3.7)	PS_1 PSp_1	pH		annuale	I BAT AELs non sono applicati ai sensi della nota 2 alla tabella 6.2) delle BATC	Immediata	5,5-10
			Solidi Sospesi Totali		annuale		Immediata	420
			COD		annuale		Immediata	9000
			BOD ₅		annuale		Immediata	7200
			Azoto Ammoniacale come NH ₄ ⁺		annuale		Immediata	3500

Matrice	Rif. Prescrizione	Punto di autocontrollo	Parametro	Norma/e	Frequenza minima di autocontrollo	BAT AEL (mg/l)	Decorrenza	Livello di emissione (mg/l)
Acqua	3.7)	PS_1 PSP_1	Azoto Nitroso come N	Per l'effettuazione degli autocontrolli possono essere utilizzate o le norme indicate dalle BATC o le norme nazionali previsti per l'analisi delle acque di scarico. La norma di riferimento deve essere indicata nel referto analitico	Annuale	I BAT AELs non sono applicati ai sensi della nota 2 alla tabella 6.2) delle BATC	Immediata	2,5
			Tensioattivi Totali		Annuale		Immediata	15
			Alluminio come Al		Annuale		Immediata	5,5
			Ferro come Fe		Annuale		Immediata	60
			Boro		Annuale		Immediata	15
			Cloruri come Cl		Annuale		Immediata	4500
			Solfiti		Annuale		Immediata	10
			Solfuri		Annuale		Immediata	4
			Fosforo Totale		Annuale		Immediata	25
			Fenoli		Annuale		Immediata	5
			Aldeidi		Annuale		Immediata	5
			Zinco		Annuale		Immediata	2
		PS_1	Cromo Totale	Annuale	Immediata		4	
		PSP_1			Immediata		2	

Matrice	Rif. Prescrizione	Punto di autocontrollo	Parametro	Norma/e	Frequenza minima di autocontrollo	BAT AEL (mg/l)	Decorrenza	Livello di emissione (mg/l)
Acqua	3.7)	PS_1 PSP_1	Parametri di tabella 3 allegato 5 al D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ad eccezione di quelli previsti ai punti da 43 a 48 e da 50 a 51	Vedi tabella precedente	Annuale	I BAT AELs non sono applicati ai sensi della nota 2 alla tabella 6.2) delle BATC	Immediata	Valori limite di emissione fissati dalla tabella 3 allegato 5 al D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
					Annuale		Immediata	
					Annuale		Immediata	
					Annuale		Immediata	
					Annuale		Immediata	

Matrice	Rif. Prescrizione	Punto di monitoraggio	Parametro	Norma/e	Frequenza minima di monitoraggio	Decorrenza
Suolo (verifica indiretta)	2.7)	Vasca interrata P01/P02	Controllo integrità ¹⁴	n.d.	annuale	31/12/2019
		Vasca interrata P1	Controllo integrità	n.d.	annuale	31/12/2019
		Vasca fuori terra E6	Controllo integrità	n.d.	annuale	31/12/2019
		Vasca latte di calce E5	Controllo integrità	n.d.	annuale	31/12/2019
		Vasca flocculazione E4	Controllo integrità	n.d.	annuale	31/12/2019
		Vasca interrata E9	Controllo integrità	n.d.	annuale	31/12/2019
		Bacini serbatoi reagenti	Controllo integrità	n.d.	annuale	31/12/2019
		Bacini serbatoi rifiuti	Controllo integrità	n.d.	annuale	31/12/2019

¹⁴ Il controllo di integrità può essere effettuato tramite ispezioni visive o con l'ausilio di strumenti. L'integrità della struttura deve essere certificata da professionista abilitato ed iscritto a competente Ordine o Collegio.

Matrice	Rif. Prescrizione	Punto di monitoraggio	Parametro	Norma/e ¹⁵	Frequenza minima di monitoraggio	Decorrenza
Rifiuti	2.3)	Rifiuti in ingresso all'impianto di trattamento chimico fisico (mg/l)	BOD ₅	n.d.	annuale	31/12/2019
			COD	n.d.	annuale	31/12/2019
			Azoto Ammoniacale come NH ₄ ⁺	n.d.	annuale	31/12/2019
			Azoto Totale	EN 12260 EN ISO 11905-1	annuale	31/12/2019
			Fosforo totale	EN ISO 15681-1-2 EN ISO 6878 EN ISO 11885	annuale	31/12/2019
			Indice Fenoli	EN ISO 14402	annuale	31/12/2019
	n.d.	Rifiuti in ingresso allo stoccaggio	Quantità Mg	-----	annuale	31/12/2019
	n.d.	Rifiuti sottoposti a tritovagliatura	Quantità Mg	-----	annuale	31/12/2019

¹⁵ Le metodiche indicate sono quelle individuate dalle BATC per l'analisi delle acque di scarico. Qualora il gestore le ritenesse non applicabili ai rifiuti liquidi nelle valutazioni previste al punto 6.1) dovrà indicare le metodiche utilizzate per la determinazione dei parametri previsti in tabella.

6.2.2) CONTROLLI PROGRAMMATI

Ai sensi dell'art. 29 *sexies* comma 6 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., l'ARPA effettua il controllo programmato dell'installazione, con oneri a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29 *decies* comma 3 con la frequenza individuata nel Programma Triennale di Ispezione Ambientale predisposto in ottemperanza alla D.G.R. n. 44-3272 del 9/5/2016 e come previsto all'art. 29 *decies* comma 11 bis del medesimo decreto con le seguenti modalità:

- verifica del rispetto delle prescrizioni e condizioni per l'esercizio dell'attività contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- verifica dell'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati ambientali e di situazioni, inconvenienti od incidenti che abbiano influito in modo significativo sulle prestazioni dell'installazione.

Il Programma Triennale di Ispezione Ambientale è consultabile nella sezione AIA del sito web www.arpa.piemonte.gov.it.

SEZIONE 7 – TRASMISSIONE DATI RELATIVI AI CONTROLLI DELLE EMISSIONI

Ai sensi dell'art. 29 *decies* comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore deve trasmettere con cadenza annuale entro il 30 aprile di ogni anno i seguenti dati relativi al controllo delle emissioni richiesti dal presente provvedimento. Tali dati devono essere trasmessi alla Direzione in intestazione, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune di Torino.

La Direzione in intestazione provvederà alla messa a disposizione dei dati ambientali sul proprio sito internet istituzionale. Nel caso in cui il gestore ritenga, sulla base di ragioni oggettive e motivate, che tra i dati trasmessi ve ne siano alcuni riservati per ragioni industriali o di proprietà intellettuale, deve indicarlo espressamente.

7.1) RIFIUTI

Deve essere trasmessa una relazione riepilogativa contenente i seguenti dati in forma sintetica:

- quantitativo di rifiuti avviati all'impianto di trattamento chimico fisico nel corso dell'anno di riferimento¹⁶, suddivisi codice CER;
- quantitativo di rifiuti gestiti nell'impianto di stoccaggio nel corso dell'anno di riferimento suddivisi per CER;
- composizione media, sulla base delle analisi effettuate, dei rifiuti avviati a trattamento chimico fisico;
- indicazione del numero di campagne e quantitativi di rifiuti sottoposti a tritovagliatura nel corso dell'anno di riferimento;
- indicazione di eventuali condizioni diverse dal normale esercizio intervenute nel corso dell'anno di riferimento, cause ed interventi attuati per addivenire alla loro risoluzione.

7.2) ACQUA

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati esposti sinteticamente:

- esiti degli autocontrolli annuali sugli scarichi (parziale e finale) di cui al precedente punto 3.7) per la verifica del rispetto dei livelli di emissione stabiliti nel PMC;
- riepilogo delle portate scaricate nell'anno di riferimento: portata annua dell'impianto chimico fisico (scarico PSp_1) e portata annua dello scarico finale (PS_1);
- indicazione di eventuali condizioni diverse dal normale esercizio intervenute nel corso dell'anno di riferimento, cause ed interventi attuati per addivenire alla loro risoluzione.

7.3) ARIA

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo sintetico:

- esiti degli autocontrolli ai punti di emissione prescritti ai precedenti punti 4.17) e 4.19) per la verifica dei livelli di emissione stabiliti nel PMC ed effettuati secondo le relative frequenze;
- esiti delle campagne di monitoraggio delle emissioni odorigene provenienti dalle attività di gestione RUI e FORSU, per i relativi anni di riferimento;

¹⁶per anno di riferimento si intende l'anno precedente a quello di invio della relazione, ad esempio al 30/4/2019 dovranno essere inviati i dati relativi al 2018.

- Piano di Gestione degli Odori revisionato annualmente sulla base delle situazioni potenzialmente in grado di creare problematiche di odori intervenute o valutate critiche nel corso dell'anno di riferimento;
- indicazione di eventuali condizioni diverse dal normale esercizio intervenute nel corso dell'anno di riferimento, cause ed interventi attuati per addivenire alla loro risoluzione.

7.4) SUOLO (controlli indiretti)

Devono essere trasmessi gli esiti della verifica di integrità sulle strutture a servizio dell'impianto individuate puntualmente nel PMC.

7.5) ENERGIA

Devono essere trasmessi i seguenti dati relativi ai consumi ed alla produzione di energia elettrica dell'installazione:

- consumo energetico per l'attività di trattamento chimico fisico, elaborando un indicatore $K_{w_{consumati}/Mg}$ di rifiuto trattato;
- produzione di energia elettrica dalla sezione di recupero energetico del biogas;
- consumo complessivo di energia elettrica e termica dell'installazione.

7.6) GESTIONE DELLE EMERGENZE

Deve essere trasmessa la revisione annua del piano di emergenza interno, sulla base delle emergenze intervenute nel corso dell'anno di riferimento.

7.7) DATI E-PRTR

Ai sensi del D.P.R. n. 157/11, entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende titolari di AIA devono verificare l'obbligo di compilare e trasmettere all'ISPRA la dichiarazione annuale E-PRTR. Le dichiarazioni presentate vengono poi validate dalla Città Metropolitana di Torino e ritrasmesse ad ISPRA, unitamente alle informazioni relative alle dichiarazioni non pervenute.

Al fine di permettere una corretta validazione delle dichiarazioni, il gestore dovrà inviare con le stesse modalità sopra specificate un apposito documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione E-PRTR per l'anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.